

Copertura Incendio e altri danni all'Abitazione - proprietario

COSA È ASSICURATO

Cosa prevede la copertura?

La copertura a colpo d'occhio

A	Danni all'Abitazione
B	Spese supplementari
C	Danni a cose di terzi - Ricorso Terzi



È sempre compresa l'Assistenza all'Abitazione (► Assistenza all'Abitazione).

L'**usufrutto** è sempre equiparato alla **proprietà** dell'Abitazione.

È possibile assicurare un **massimo di 3 abitazioni per polizza**.

A. Danni all'Abitazione

Poste Assicura paga i Danni materiali e diretti all'Abitazione, fino alla Somma Assicurata indicata in polizza, causati da:

Incendio

Esplosione e Scoppio, anche se si verificano all'esterno dell'Abitazione.

Sono **inclusi** i danni causati da **ordigni esplosivi** anche nelle immediate vicinanze, presenti all'insaputa dell'assicurato.



Il Limite di indennizzo per i danni causati da ordigni esplosivi è l'80% della Somma Assicurata per ogni sinistro; all'importo del danno viene detratta una Franchigia di 200 euro.

Implosione

Fulmine

Sono **esclusi** i danni elettrici causati dal fulmine ad apparecchi e impianti elettrici ed elettronici.

Caduta di aeromobili, loro parti e cose trasportate, meteoriti, corpi, oggetti spaziali

Onda sonora, causata da aeromobili e oggetti in moto a velocità supersonica

Urto di veicoli stradali o natanti, se non appartengono all'assicurato e non sono al suo servizio

Fumi, gas o vapori da Incendio che hanno colpito l'Abitazione, oppure che sono fuoriusciti in modo accidentale per guasto improvviso negli impianti di riscaldamento dell'Abitazione (o dal fabbricato di cui fa parte o da fabbricati confinanti). Gli impianti di riscaldamento devono essere collegati in modo adeguato a camini regolamentari

Caduta di ascensori, montacarichi e simili, a causa di guasto o rottura improvvisa dei loro meccanismi.

Sono inclusi i danni ai relativi impianti

Atti vandalici o dolosi

Sono inoltre inclusi:

 i danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse o di sabotaggio organizzato ("eventi sociopolitici")

 i danni materiali causati dall'intervento delle forze dell'ordine.

Sono **esclusi** i danni causati da deturpamento o imbrattamento dei muri.



Il Limite di indennizzo per gli **atti vandalici o dolosi** è l'80% della Somma Assicurata per singolo sinistro. All'importo del danno viene detratta una Franchigia di 300 euro.

- ✓ **Eventi atmosferici:** (uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, vento e cose spostate o trascinate da questi). Sono inclusi i danni da bagnamento all'interno dell'Abitazione causati da pioggia solo a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti esterne o ai serramenti (chiusi al momento del sinistro) provocati dalla violenza degli eventi atmosferici.



Il Limite di indennizzo per gli **eventi atmosferici** è l'80% della Somma Assicurata per singolo sinistro; all'importo del danno viene detratta una Franchigia di 300 euro.

Solo per i danni da **grandine**, il Limite di indennizzo è il 30% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo; all'importo del danno viene detratta una Franchigia di 300 euro per sinistro.

Per i danni da **grandine** a tettoie, serramenti, vetrate, lastre e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica e lucernari in genere, il limite massimo è di 5.000 euro per Anno Assicurativo; all'importo del danno viene detratta una Franchigia di 300 euro per sinistro.

Sono **esclusi** i danni:

- ⊗ dovuti a gelo
- ⊗ dovuti alla formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico umidità, deflusso lento e continuato, trasudamento, infiltrazione
- ⊗ dovuti alla rottura, intasamento o traboccamento di impianti di raccolta e smaltimento dell'acqua piovana
- ⊗ ai recinti non in muratura, tende, insegne, antenne, camini, cancelli e altre simili installazioni esterne
- ⊗ ai fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, costruzioni all'aperto e loro contenuto, serre, verande e coperture in genere di poggiali, balconi, terrazze
- ✓ **Sovraccarico neve:** crollo totale o parziale dell'Abitazione per sovraccarico di neve sui tetti. Se il crollo causa l'Inagibilità temporanea o definitiva dell'Abitazione si applica la copertura Crollo.

Sono inclusi i danni:

- ✓ da bagnatura all'interno se causati direttamente dalla nevicata attraverso lesioni provocate dal crollo
- ✓ di deformazione permanente alle strutture portanti del tetto che ne compromette la stabilità, (esclusi quelli alle strutture in legno).

Sono **esclusi** i danni:

- ⊗ all'impermeabilizzazione, a lucernari e tegole del tetto (inclusi se il danneggiamento è causato da crollo totale del tetto o delle pareti per il sovraccarico di neve)
- ⊗ a recinti non in muratura, insegne, antenne e altre simili installazioni esterne
- ⊗ a fabbricati in costruzione o rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve
- ⊗ dovuti a gelo.



Il Limite di indennizzo per il **Sovraccarico neve** è il 50% della Somma Assicurata per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione. All'importo del danno viene detratto uno Scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo di 250 euro.

- ✓ **Fenomeno elettrico**

Sono inclusi i Danni materiali e diretti causati da Fenomeno elettrico agli impianti che fanno parte dell'Abitazione se conformi alle norme in vigore al momento della costruzione o dell'ultima ristrutturazione durante la quale sono stati rifatti gli impianti.

Sono compresi citofoni, videocitofoni, centralina dell'antenna TV, centralina di caldaie per il riscaldamento o per la produzione di acqua calda, trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto e all'esterno all'Abitazione.

Sono **esclusi** i danni:

- ⊗ causati da manomissione o carenza di manutenzione
- ⊗ a lampadine, valvole, fusibili, tubi catodici e resistenze elettriche scoperte avvenuti in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione
- ⊗ avvenuti durante le operazioni di collaudo e prova
- ⊗ dovuti a difetti noti all'assicurato quando ha sottoscritto la polizza
- ⊗ dovuti a difetti dei quali deve rispondere il costruttore, il fornitore o il locatore, per legge o perchè compresi nei contratti di assistenza tecnica e cioè controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) avvenuti durante l'esercizio, senza alcuna causa esterna.



Il Limite di indennizzo per il **Fenomeno elettrico** per sinistro e Anno Assicurativo è di 3.000 euro; all'importo del danno viene detratta una Franchigia di 200 euro per singolo sinistro.

✓ **Acqua condotta**

Sono inclusi i Danni materiali e diretti causati da:

- spargimento di acqua che deriva da rottura accidentale di tubazioni, condutture e collegamenti mobili di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dell'Abitazione. Sono inclusi i danni da gelo con rottura accidentale degli impianti, di solito non coperti, se gli impianti di riscaldamento sono stati fermi per meno di 48 ore consecutive prima del sinistro

Sono **esclusi** i danni causati da spargimento di acqua che deriva da rottura per

- traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dell'Abitazione per Occlusione delle tubazioni o il rigurgito delle fognature.

Sono **esclusi** i danni causati da

- **insufficiente smaltimento e infiltrazione delle piogge**, senza rotture dell'impianto predisposto per il deflusso
- rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica.

Sono **escluse** le spese:

- ⊗ di demolizione e ripristino dell'Abitazione e di impianti, necessarie per ricercare ed eliminare la rottura che ha provocato lo spargimento di acqua (► *Spese di ricerca e riparazione dei guasti*)
- ⊗ causate dall'eccedenza del consumo di acqua derivante dalla rottura accidentale dell'impianto idrico.



Il Limite di indennizzo per uno o più sinistri da **acqua condotta** che avvengano nello stesso periodo di assicurazione è di 15.000 euro. All'importo del danno viene detratta una Franchigia di 200 euro per ogni sinistro.

✓ **Spese di ricerca e riparazione dei guasti**

In caso di danni da spargimento di acqua (► *Acqua condotta*) sono incluse le spese per:

- ricercare il danno e riparare o sostituire tubazioni, condutture e raccordi collocati nei muri o nei pavimenti dell'Abitazione
- demolire e ripristinare le parti dell'Abitazione o interessate dalla riparazione.

Sono **escluse** le spese che riguardano Occlusione o rigurgito di fognature.



Il Limite di indennizzo di **spese di ricerca e riparazione dei guasti** per uno o più sinistri che avvengano nello stesso periodo di assicurazione è di 2.500 euro. All'importo del danno viene detratta una Franchigia di 200 euro per ogni sinistro.

☑ **Terremoto** (evento catastrofe).



All'importo del danno viene detratta una Franchigia per ogni sinistro, calcolata in base a dove si trova l'Abitazione (► *Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo*).

☑ **Crollo** o cedimento strutturale che provoca l'Inagibilità temporanea o definitiva dell'Abitazione.



All'importo del danno viene detratto uno Scoperto del 10% con un minimo di 750 euro per singolo sinistro.

Dal **Crollo** sono **esclusi** i danni:

- ⊗ causati da terremoti
- ⊗ derivanti da modifiche dell'Abitazione assicurata e accaduti dopo il collaudo definitivo o successivi collaudi relativi a interventi di Manutenzione ordinaria o straordinaria, commissionati o svolti dall'assicurato
- ⊗ causati con colpa grave del contraente o dell'assicurato, del suo Nucleo familiare e delle persone di cui l'assicurato deve rispondere a norma di legge
- ⊗ causati con dolo delle persone di cui il contraente o l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

Sono **escluse** anche le eventuali **spese richieste per adeguamenti** normativi dell'Abitazione.

☑ **Pannelli solari** a uso esclusivo dell'Abitazione.

Sono inclusi:

- ☑ i danni da Incendio, Esplosione, Scoppio
- ☑ i danni da grandine, vento, tempesta, trombe d'aria
- ☑ i danni da sovraccarico di neve sui tetti, tettoie e terrazzi
- ☑ i guasti causati all'impianto per impedire o arrestare l'Incendio e le spese di salvataggio nei limiti previsti dall'art. 1914 del Codice civile
- ☑ i danni agli impianti elettrici ed elettronici causati da Fenomeno elettrico.

Sono **escluse** le spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui dei **Pannelli Solari** alla discarica idonea più vicina e i danni da Furto, commesso o tentato.



Il Limite di indennizzo per i **Pannelli solari** è 5.000 euro per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione; all'importo del danno viene detratto uno Scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo di 500 euro.

Solo per **Fenomeno elettrico** il Limite di indennizzo per i **Pannelli solari** per sinistro e Anno Assicurativo è di 1.000 euro; all'importo del danno viene detratta una Franchigia di 200 euro per ogni sinistro.

B. Spese Supplementari

In caso di sinistro indennizzabile, Poste Assicura rimborsa all'assicurato anche le spese supplementari sostenute per:

☑ **riparare i guasti provocati per ordine dell'autorità** per impedire o arrestare l'Incendio e quelli provocati dall'assicurato o da terzi per limitare il danno.

Sono incluse le spese di salvataggio previste dall'art. 1914 del Codice civile.

☑ **demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire** i residui del sinistro alla discarica più vicina o a quella imposta dall'Autorità, compresi i "rifiuti speciali" (D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni) ed esclusi quelli radioattivi (DPR 185/64 e successive modificazioni e integrazioni).



In questo caso il Limite di indennizzo è il 10% della Somma Assicurata con il limite massimo di 15.000 euro per sinistro.

- ✓ **ripristinare gli impianti e le apparecchiature** che forniscono il servizio telefonico o che erogano il gas, l'acqua o l'energia elettrica (per esempio: contatori, quadri elettrici di controllo) all'Abitazione.



In questo caso il Limite di indennizzo è il 10% della Somma Assicurata con il limite massimo di 2.500 euro per sinistro.

- ✓ **rimpiazzare il combustibile** versato per la rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento dell'Abitazione.



In questo caso il Limite di indennizzo è il 1.000 euro per sinistro; all'importo del danno viene detratta una Franchigia di 150 euro per ogni sinistro.

Sono **esclusi** tutti i danni da inquinamento.

- ✓ **ridurre la perdita dei canoni di affitto** dell'Abitazione di proprietà dell'assicurato, rimasta sfitta per il periodo necessario al ripristino.



In questo caso il Limite di indennizzo è di 5.000 euro per sinistro e per Anno Assicurativo; all'importo del danno viene detratta una Franchigia di 150 euro per ogni sinistro.

Sono **esclusi** i danni causati da ritardi nel ripristino di locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

- ✓ **ricercare e riparare le dispersioni di gas** dagli impianti di distribuzione dell'Abitazione e al suo servizio, se:

- sono accertate dall'azienda di distribuzione o certificata da tecnico specializzato e autorizzato a effettuare i controlli
- bloccano l'erogazione del gas.

Sono incluse le spese:

- ✓ per riparare e sostituire tubazioni e raccordi che hanno dato origine alla dispersione
- ✓ strettamente connesse e necessarie per demolire e ripristinare parti dell'Abitazione.

Sono **escluse** le spese per rendere gli impianti conformi alle normative vigenti.



Il Limite di indennizzo per **ricercare e riparare le dispersioni di gas** è di 2.500 euro per sinistro e per Anno Assicurativo. All'importo del danno viene detratta una Franchigia di 150 euro per ogni sinistro.

- ✓ **pagare oneri di urbanizzazione** per reintegrare/ricostruire l'Abitazione senza apportare sostanziali modifiche strutturali e volumetriche, dovuti a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in base alle disposizioni in vigore al momento del sinistro.

Sono **esclusi**:

- ⊗ multe, ammende e ogni altra sanzione e/o spesa per ripristinare i beni nel rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia
- ⊗ oneri di urbanizzazione per sinistri accaduti prima della sottoscrizione di questo contratto.



Il Limite di indennizzo per **pagare oneri di urbanizzazione** è il 10% della Somma Assicurata con il limite massimo di 15.000 euro per sinistro. All'importo del danno viene detratta una Franchigia di 150 euro per ogni sinistro.

- ✓ **pagare onorari di liberi professionisti per la riprogettazione** e la direzione dei lavori di riparazione del danno all'Abitazione e per la sua ricostruzione che non comporti sostanziali modifiche strutturali e volumetriche.

L'importo della parcella non deve:

- superare i limiti previsti dalle tabelle dell'ordine professionale
- riguardare prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo.



Il Limite di indennizzo per **pagare onorari di liberi professionisti per la riprogettazione** è il 10% della Somma Assicurata e di 15.000 euro per sinistro. All'importo del danno viene detratta una Franchigia di 150 euro per ogni sinistro.

In caso di **Terremoto e Crollo** possono essere rimborsate solo le spese supplementari per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire i residui del sinistro.

Poste Assicura paga inoltre le spese per **sostituire lastre e specchi di vetro** con altri nuovi uguali o equivalenti per caratteristiche, rotti a causa di eventi accidentali non previsti in questa copertura. Sono inclusi i costi di trasporto e installazione.

Sono **escluse** scheggiature, rigature, screpolature e ogni altra spesa o danno indiretto.

I danni a lastre e specchi sono anche **esclusi** se:

- ⊗ sono danni accaduti in occasione di trasloco, rimozione o lavori sulle lastre o sui mobili, infissi, supporti, sostegni o cornici su cui sono collocate
- ⊗ sono danni per restauro dei locali, lavori edili e stradali nelle immediate vicinanze
- ⊗ le lastre non erano integre e senza difetti per errata installazione o vizio di costruzione all'inizio della copertura.



Il Limite di indennizzo per **sostituire lastre e specchi di vetro** è di 2.000 euro per Anno Assicurativo; all'importo del danno viene detratta la Franchigia di 200 euro per ogni sinistro.

C. Danni a cose - Ricorso terzi

Quando l'assicurato è civilmente responsabile di danni a terzi, Poste Assicura paga i Danni materiali e diretti a Cose di terzi provocati da Incendio, Esplosione o Scoppio dell'Abitazione.

Sono inclusi anche i danni che derivano da:

- ✓ interruzioni o sospensioni – totali o parziali – di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di terzi
- ✓ utilizzo di beni da parte di terzi.



In questi due casi, il Limite di indennizzo è del 10% del Massimale indicato in polizza.

Se è stata stipulata con Poste Assicura un'altra assicurazione che copre lo stesso rischio, questa copertura opera a secondo rischio. Vuol dire che il Massimale indicato in polizza del Ricorso Terzi viene usato per coprire la parte di danno non indennizzato dall'altra assicurazione.

Chi non è considerato terzo?

- ⊗ chi è coperto da questa assicurazione
- ⊗ qualsiasi altra persona, parente o affine, che convive con l'assicurato in modo stabile
- ⊗ i Collaboratori familiari in genere che subiscono il danno durante il lavoro o in servizio.

Quali Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo sono previsti?

Copertura	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Danni da Esplosione e Scoppio determinati da ordigni esplosivi	200 euro	--	80% della Somma Assicurata
Atti vandalici o dolosi	300 euro	--	80% della Somma Assicurata
Eventi atmosferici (escluso Grandine)	300 euro	--	80% della Somma Assicurata
Grandine	300 euro	--	30% della Somma Assicurata (con il massimo di 5.000 euro per danni a tettoie, serramenti, vetrate, lastre e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica e lucernari in genere)
Sovraccarico neve	--	10% (minimo 250 euro)	50% della Somma Assicurata
Fenomeno elettrico	200 euro	--	3.000 euro (1.000 euro per Pannelli solari)
Acqua condotta	200 euro	--	15.000 euro
Spese di ricerca e riparazione dei guasti da spargimento di acqua	200 euro	--	2.500 euro
Terremoto	classe di rischio 1 7,5% della Somma Assicurata (minimo 5.000 euro) classe di rischio 2 5% della Somma Assicurata (minimo 3.500 euro) classe di rischio 3 2,5% della Somma Assicurata (minimo 2.000 euro) classe di rischio 4 1,5% della Somma Assicurata (minimo 1.000 euro) classe di rischio 5 0,5% della Somma Assicurata (minimo 500 euro)	--	100% della Somma Assicurata indicata in polizza
Crollo	--	10% (minimo 750 euro)	100% della Somma Assicurata
Pannelli Solari	--	10% (minimo 500 euro per sinistro)	5.000 euro

Copertura	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Spese per demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento residui del sinistro	--	--	10% della Somma Assicurata (massimo 15.000 euro)
Spese per ripristino degli impianti e delle apparecchiature	--	--	10% della Somma Assicurata (massimo 2.500 euro)
Spese per il rimpiazzo del combustibile	150 euro	--	1.000 euro
Spese per la perdita delle pigioni	150 euro	--	5.000 euro
Spese per la sostituzione di lastre e specchi di vetro	200 euro	--	2.000 euro
Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas	150 euro	--	2.500 euro
Spese per oneri di urbanizzazione	150 euro	--	10% della Somma assicurata (massimo 15.000 euro)
Spese per onorari di riprogettazione			
Ricorso Terzi per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di terzi e per danni da utilizzo di beni da parte di terzi	--	--	10% del Massimale

Cosa è escluso dalla copertura?

Oltre ai casi indicati per le singole coperture, sono sempre **esclusi** anche i danni causati da:

- ⊗ atti di guerra, terrorismo, insurrezione, occupazione militare, invasione
- ⊗ detenzione o impiego di ordigni esplosivi da parte dell'assicurato o del suo Nucleo familiare
- ⊗ detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche
- ⊗ fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ⊗ dolo dell'assicurato o dei suoi conviventi, per i quali non deve rispondere a norma di legge
- ⊗ valanghe, slavine, eruzione vulcanica, maremoti, mareggiate, penetrazioni di acqua marina
- ⊗ inondazioni e alluvioni, cedimento, smottamento del terreno o frane, tranne che per la copertura Crollo perquisizione, confisca, sequestro o requisizione dell'Abitazione per ordine delle autorità, in occasione di serrata o di occupazione abusiva
- ⊗ Furto, smarrimento, Estorsione, saccheggio o danni imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, avvenuti durante gli eventi coperti dall'assicurazione
- ⊗ contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche o nucleari che risultano nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento dell'Abitazione
- ⊗ mancato godimento o uso delle Cose assicurate, eventuali altri danni o profitti sperati, o altri Danni indiretti.

Sono coperti anche i danni causati da colpa grave?

Poste Assicura indennizza anche i Danni materiali e diretti causati con colpa grave del contraente o dell'assicurato, del suo Nucleo familiare e delle persone di cui l'assicurato risponde a norma di legge.

Sono **esclusi** i danni causati da Crollo.

? Cosa vuol dire agire con “colpa grave”?

Agire in modo molto trascurato e negligente.

Quali abitazioni si possono assicurare?

Si possono assicurare le abitazioni che:

- ✔ si trovano in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano
- ✔ sono state completate secondo quanto previsto dal progetto di costruzione, e sue successive varianti in corso d'opera, con regolare approvazione dell'organo amministrativo competente
- ✔ sono in buone condizioni di statica e manutenzione
- ✔ fanno parte di un edificio adibito in prevalenza (e comunque per almeno 2/3 delle superfici complessive di tutti i piani), a civili abitazioni, uffici, studi professionali e a loro dipendenze
- ✔ rispettano le caratteristiche costruttive riportate nel Glossario alle definizioni di Costruzione tradizionale o Costruzione in bioedilizia.

Qual è la forma dell'assicurazione?

La forma dell'assicurazione è il Primo rischio assoluto. Vuol dire che l'indennizzo può arrivare fino alla Somma Assicurata indicata in polizza.

IN CASO DI SINISTRO

Come si denuncia il sinistro? ✍

Il contraente o l'assicurato:

- deve fare il possibile per **evitare o diminuire il danno**; le relative spese sono a carico di Poste Assicura (nei limiti previsti dall'art. 1914 del Codice civile)
- entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o in concreto la possibilità, deve **denunciare il sinistro** con una di queste modalità:

🌐 accedendo in qualsiasi momento alla sua area riservata raggiungibile dal sito www.poste-assicura.it.
o da APP Poste Italiane

Le ricordiamo che, se non lo ha già fatto, inserendo in area riservata il suo numero di cellulare, potrà ricevere anche per sms gli aggiornamenti sulla lavorazione della sua pratica di sinistro.

📞 chiamato il **numero verde 800.13.18.11** (dall'estero +39 02 824.43.210) dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.00, specificando che intende denunciare un sinistro.

Nel corso della telefonata le sarà richiesto:

- Nome e Cognome dell'assicurato
- Numero di polizza
- Data e luogo del sinistro
- Descrizione evento

@ inviando la denuncia o il *Modulo di denuncia sinistro* compilato in tutte le sue parti presente all'interno delle condizioni di assicurazione, alla casella di posta elettronica **sinistri@poste-assicura.it**, avendo cura di indicare sempre il numero di polizza.

Le ricordiamo che l'uso della posta elettronica per l'invio di informazioni personali o sensibili potrebbe non garantire la riservatezza dei dati contenuti nel corpo del messaggio o in allegato essendo la comunicazione tra mittente e destinatario non diretta.

✉ inviando la denuncia a o il *Modulo di denuncia sinistro* Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Viale Europa, 190 - 00144 Roma.

Documenti da allegare

- Documento di identità del contraente (o dell'assicurato se diverso dal contraente)
- Preventivi, fatture e foto (massimo 2) relative all'evento denunciato
- In caso di danni a terzi, se già disponibile la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato

Il contraente o l'assicurato deve inoltre:

- in caso di Incendio o di sinistro che si presume **doloso**, e sempre quando previsto per legge, **entro i 3 giorni lavorativi successivi** al sinistro, presentare all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo una dichiarazione scritta che indichi il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno; inviarne quanto prima copia a Poste Assicura, allo stesso indirizzo della denuncia
- conservare le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque per un **massimo di 30 giorni** dalla data della denuncia; questo non dà diritto ad alcun indennizzo.

In base al tipo di sinistro, Poste Assicura potrebbe richiedere ulteriore documentazione che dimostri come è avvenuto e/o la relazione dell'assicurato rispetto alle persone e ai beni coinvolti.

Il contraente o l'assicurato deve dimostrare la consistenza del danno attraverso tutti i documenti utili o altri elementi come titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento di prova che possa essergli richiesto.

Non rispettare l'obbligo della denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo: totale in caso di dolo, parziale in caso di colpa grave (art. 1915 del Codice civile).

Cosa succede se il contraente o l'assicurato esagera il danno di proposito? ✎

L'assicurato perde ogni diritto all'indennizzo se:

- esagera con dolo l'ammontare del danno
- dichiara distrutte Cose assicurate che non esistevano al momento del sinistro
- nasconde, sottrae o manomette Cose assicurate salvate
- giustifica con mezzi o documenti falsi o che affermano il falso
- altera con dolo le tracce, gli indizi materiali e i residui del sinistro o facilita lo stesso sinistro.

Chi valuta il danno?

La valutazione del danno può essere concordata tra Poste Assicura e l'assicurato (o una persona da lui nominata), oppure la fa Poste Assicura che può decidere di affidarla a un fiduciario da essa nominato.

Come si stabilisce l'ammontare del danno?

Per l'Abitazione il danno si stabilisce sommando due valori:

1. il primo valore si ottiene sottraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate (**escluse le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui**) il deprezzamento stabilito in base a età, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso dell'Abitazione e ogni altra circostanza concomitante ("supplemento di indennizzo") e sottraendo a ciò il valore dei residui (il valore dell'area è escluso)
2. il secondo valore è pari all'importo del "supplemento di indennizzo".

Come viene pagato l'indennizzo?

L'indennizzo viene pagato entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria, cioè dalla verifica dei fatti e della documentazione completa (► *Esiste un termine entro il quale Poste Assicura paga il sinistro?*).

Il "supplemento di indennizzo", pari all'importo del deprezzamento, sarà pagato a fine ricostruzione che deve terminare entro 18 mesi dalla data del primo pagamento parziale, se avvenuto, o del verbale definitivo di perizia se non ci sono cause di forza maggiore.

Se sulla causa del sinistro è stato aperto un **procedimento penale**, l'indennizzo sarà pagato solo se non risulterà che il danno è stato causato o agevolato con dolo dell'assicurato o dei conviventi per i quali deve rispondere a norma di legge. Se Poste Assicura scopre fatti, rilevanti sotto il profilo penale, segnalati in qualsiasi modo all'autorità giudiziaria, può sospendere qualsiasi pagamento in favore dell'assicurato e/o aventi causa.

È possibile ottenere un anticipo sugli indennizzi?

È possibile ottenere un anticipo prima della liquidazione del sinistro. L'assicurato può ottenere un acconto **del 50% dell'importo minimo stimato in base alle risultanze acquisite** solo se:

- ne fa richiesta formale
- invia a Poste Assicura tutta la documentazione richiesta
- non ci sono contestazioni tra le parti sull'indennizzabilità del sinistro
- contraente e assicurato hanno rispettato tutti gli obblighi previsti dal contratto
- non è in corso un'indagine dell'autorità giudiziaria o della polizia sui fatti che hanno provocato il sinistro
- si prevede un indennizzo complessivo di almeno 25.000 euro.

L'anticipo è pagato **dopo 90 giorni** dalla data di denuncia del sinistro e **dopo almeno 30 giorni** dalla data della richiesta.

Poste Assicura può rivalersi verso il responsabile del sinistro?

Poste Assicura può rivalersi verso il responsabile del sinistro e non si riva solo verso le persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere a norma di legge, per esempio i suoi figli minorenni. Fanno eccezione due casi:

- il sinistro è doloso
- sono il contraente o l'assicurato a rivalersi verso il responsabile.

? Cosa vuol dire agire con "dolo"?

Agire o non agire con la volontà o la consapevolezza di procurare un danno.

Copertura Incendio e altri danni al Contenuto - proprietario

COSA È ASSICURATO

Cosa prevede la copertura?

La copertura a colpo d'occhio

A	Danni al Contenuto
B	Spese supplementari



È sempre compresa l'Assistenza all'Abitazione (► Assistenza all'Abitazione).

L'**usufrutto** è sempre equiparato alla **proprietà** dell'Abitazione.

È possibile assicurare un **massimo di 3 abitazioni per polizza**.

A. Danni al Contenuto

Poste Assicura paga i Danni materiali e diretti al Contenuto dell'Abitazione fino alla Somma Assicurata indicata in polizza, causati da:

✓ Incendio

✓ Esplosione e Scoppio, anche se si verificano all'esterno dell'Abitazione.

Sono inclusi i danni causati da ordigni esplosivi anche nelle immediate vicinanze, presenti all'insaputa dell'assicurato.



Il Limite di indennizzo per i danni causati da **ordigni esplosivi** è l'80% della Somma Assicurata per ogni sinistro; all'importo del danno viene detratta una Franchigia di 200 euro.

✓ Implosione

✓ Fulmine

Sono **esclusi** i danni elettrici ad apparecchi e impianti elettrici ed elettronici.

✓ Caduta di aeromobili, loro parti e cose trasportate, meteoriti, corpi, oggetti spaziali

✓ Onda sonora, causata da aeromobili e oggetti in moto a velocità supersonica

✓ Urto di veicoli stradali o natanti, se non appartengono all'assicurato e non sono al suo servizio

✓ Fumi, gas o vapori da Incendio che hanno colpito il Contenuto o che sono fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti di riscaldamento dell'Abitazione (o dal fabbricato di cui fa parte o da fabbricati confinanti). Gli impianti di riscaldamento devono essere collegati in modo adeguato a camini regolamentari

✓ Atti vandalici o dolosi.

Sono inoltre inclusi:

✓ i danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse o di sabotaggio organizzato (eventi sociopolitici)

✓ i danni materiali causati dall'intervento delle forze dell'ordine.



Il Limite di indennizzo per gli **atti vandalici o dolosi** è l'80% della Somma Assicurata per ogni sinistro. All'importo del danno viene detratta una Franchigia di 300 euro.

- ✔ **Eventi atmosferici:**(uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, vento e cose spostate o trascinate da questi). Sono inclusi i danni da bagnamento all'interno dell'Abitazione causati da pioggia solo a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti esterne o ai serramenti (chiusi al momento del sinistro) provocati dalla violenza degli eventi atmosferici.



Il Limite di indennizzo per gli **eventi atmosferici** è l'80% della Somma Assicurata per ogni sinistro; all'importo del danno viene detratta una Franchigia di 300 euro.

Solo per i danni da **grandine**, il Limite di indennizzo è il 30% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo; all'importo del danno viene detratta una Franchigia di 300 euro per ogni sinistro.

Sono **esclusi** i danni:

- ⊗ dovuti a rottura o rigurgito dei sistemi di scarico umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione
- ⊗ subiti dal Contenuto di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, costruzioni all'aperto.

- ✔ **Sovraccarico neve:** crollo totale o parziale dell'Abitazione per sovraccarico di neve sui tetti.

Sono inclusi i danni da bagnatura all'interno se causati direttamente dalla nevicata attraverso lesioni provocate dal crollo.



Il Limite di indennizzo per il **Sovraccarico neve** è il 50% della Somma Assicurata per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione. All'importo del danno viene detratto uno Scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo di 250 euro.

Sono **esclusi** i danni a insegne, antenne e altre simili installazioni esterne.

- ✔ **Fenomeno elettrico.**

Poste Assicura paga i Danni materiali e diretti causati da Fenomeno elettrico alle apparecchiature elettroniche e agli elettrodomestici che fanno parte del Contenuto.

Sono **esclusi** i danni:

- ⊗ causati da manomissione o carenza di manutenzione
- ⊗ a lampadine, valvole, fusibili, tubi catodici e resistenze elettriche scoperte
- ⊗ ad apparecchiature portatili o ad impiego mobile se non collegate alla rete al momento del sinistro
- ⊗ avvenuti in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione
- ⊗ avvenuti durante le operazioni di collaudo e prova
- ⊗ dovuti a difetti noti all'assicurato quando ha sottoscritto la polizza
- ⊗ dovuti a difetti dei quali deve rispondere il costruttore, il fornitore o il locatore, per legge o contratto
- ⊗ di solito compresi nei contratti di assistenza tecnica e cioè controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) avvenuti durante l'esercizio, senza alcuna causa esterna.



Il Limite di indennizzo per sinistro e Anno Assicurativo è di 3.000 euro; all'importo del danno viene detratta una Franchigia di 200 euro.

Per le **apparecchiature elettroniche e gli elettrodomestici non riparabili** l'indennizzo si calcola stimando il valore commerciale delle Cose danneggiate o distrutte.

✓ **Acqua condotta**

Poste Assicura paga i Danni materiali e diretti al Contenuto causati da:

- spargimento di acqua che deriva da rottura accidentale di tubazioni, condutture e collegamenti mobili di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dell'Abitazione. Sono inclusi i danni da gelo con rottura accidentale degli impianti, di solito non coperti, purché gli impianti di riscaldamento siano stati fermi per meno di 48 ore consecutive prima del sinistro.
- traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dell'Abitazione per Occlusione delle tubazioni o il rigurgito delle fognature.

Sono **esclusi** i danni causati da rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica.

Sono **escluse** le spese:

- ⊗ di demolizione e ripristino dell'Abitazione e di impianti, necessarie per ricercare ed eliminare la rottura che ha provocato lo spargimento di acqua (► *Spese di ricerca e riparazione dei guasti*)
- ⊗ causate dall'eccedenza del consumo di acqua per la rottura accidentale dell'impianto idrico.



Il Limite di indennizzo per uno o più sinistri da **acqua condotta** che avvengano nello stesso periodo di assicurazione è di 15.000 euro; all'importo del danno viene detratta una Franchigia di 200 euro per ogni sinistro.

✓ **Terremoto** (evento catastrofe).



Dall'indennizzo viene detratta una Franchigia per ogni sinistro, calcolata in base a dove si trova l'Abitazione (► *Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo*).

B. Spese supplementari

In caso di sinistro indennizzabile, Poste Assicura rimborsa all'assicurato anche le spese supplementari sostenute per:

- ✓ **riparare i guasti provocati per ordine dell'autorità** per impedire o arrestare l'Incendio e quelli provocati dall'assicurato o da terzi per limitare il danno. Sono incluse le spese di salvataggio previste dall'art. 1914 del Codice civile
- ✓ **demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire** i residui del sinistro alla discarica più vicina o a quella imposta dall'autorità, compresi i "rifiuti speciali" (d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni) ed esclusi quelli radioattivi (DPR 185/64 e successive modificazioni e integrazioni).



In questo caso il Limite di indennizzo è il 10% della Somma Assicurata per ogni sinistro.

- ✓ **rifare i documenti** del Nucleo familiare, quali carta di identità, passaporto e patente.



In questo caso il Limite di indennizzo è 500 euro per ogni sinistro.

- ✓ **recuperare la perdita di generi alimentari** conservati in frigoriferi e congelatori a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o fuoriuscita di fluido frigorigeno, purché causati da altri eventi indennizzabili previsti in polizza.



In questo caso il Limite di indennizzo è di 200 euro per sinistro e per Anno Assicurativo.

- ✓ **sostituire lastre e specchi di vetro** con altri nuovi uguali o equivalenti per caratteristiche, rotti a causa di eventi accidentali non previsti in questa copertura. Sono inclusi i costi di trasporto e installazione. Sono **esclusi** scheggiature, rigature, screpolature e ogni altra spesa o danno indiretto.

I danni a lastre e specchi sono anche **esclusi** se:

- ⊗ lastre e specchi sono parte integrante di apparecchiature elettrodomestiche o elettroniche
- ⊗ sono danni accaduti in occasione di trasloco, rimozione o lavori sulle lastre o sui mobili, infissi, supporti, sostegni o cornici su cui sono collocate
- ⊗ sono danni per restauro dei locali, lavori edili e stradali nelle immediate vicinanze
- ⊗ le lastre non erano integre e senza difetti per errata installazione o vizio di costruzione all'inizio della copertura.



Il Limite di indennizzo per **sostituire lastre e specchi di vetro** è di 2.000 euro per anno. All'importo del danno viene detratta la Franchigia di 200 euro per ogni sinistro.

- ✔ **rimuovere, depositare e ricollocare il Contenuto** rimasto illeso, quando è necessario per ripristinare i locali danneggiati o consentirne la riparazione.



In questo caso il Limite di indennizzo è il 10% della Somma Assicurata per ogni sinistro; all'importo del danno viene detratta una Franchigia di 150 euro.

In caso di **Terremoto** sono rimborsabili solo le spese supplementari per rimuovere, depositare e ricollocare il Contenuto rimasto illeso.



Quali Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo sono previsti?

Copertura	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Danni da Esplosione e Scoppio determinati da ordigni esplosivi	200 euro	--	80% della Somma Assicurata
Atti vandalici o dolosi	300 euro	--	80% della Somma Assicurata
Eventi atmosferici (escluso Grandine)	300 euro	--	80% della Somma Assicurata
Grandine	300 euro	--	30% della Somma Assicurata
Sovraccarico neve	--	10% (minimo 250 euro)	50% della Somma Assicurata
Fenomeno elettrico	200 euro	--	3.000 euro
Acqua condotta	200 euro	--	15.000 euro
Terremoto	classe di rischio 1 7,5% della Somma Assicurata (minimo 5.000 euro) classe di rischio 2 5% della Somma Assicurata (minimo 3.500 euro) classe di rischio 3 2,5% della Somma Assicurata (minimo 2.000 euro) classe di rischio 4 1,5% della Somma Assicurata (minimo 1.000 euro) classe di rischio 5 0,5% della Somma Assicurata (minimo 500 euro)	--	100% della Somma Assicurata indicata in polizza
Spese per demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento residui del sinistro	--	--	10% della Somma Assicurata
Spese per il rifacimento dei documenti di famiglia	--	--	500 euro
Provviste in refrigerazione	--	--	200 euro
Spese per la sostituzione di lastre e specchi di vetro	200 euro	--	2.000 euro
Spese per la rimozione, deposito e ricollocamento del Contenuto	150 euro	--	10% della Somma Assicurata

Copertura	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Ulteriori limitazioni di garanzia			
Preziosi, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito	--	--	40% della Somma Assicurata (con il massimo di 10.000 euro)
Denaro	--	--	10% della Somma Assicurata (con il massimo di 1.000 euro)
Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, oggetti d'arte (esclusi i Preziosi), oggetti e servizi di argenteria	--	--	60% della Somma Assicurata (massimo 20.000 euro), per singolo oggetto o servizio
Beni mobili nelle dipendenze site negli spazi adiacenti e pertinenti all'Abitazione	--	--	10% della Somma Assicurata

Cosa è escluso dalla copertura?

Oltre ai rischi indicati per ogni singola copertura, sono sempre **esclusi** i danni causati da:

- ⊗ atti di guerra, terrorismo, insurrezione, occupazione militare, invasione
- ⊗ detenzione o impiego di ordigni esplosivi da parte dell'assicurato o del suo Nucleo familiare
- ⊗ detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche
- ⊗ fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ⊗ dolo dell'assicurato o delle persone conviventi, per i quali non deve rispondere a norma di legge
- ⊗ valanghe, slavine, eruzione vulcanica, maremoti, mareggiate, penetrazioni di acqua marina
- ⊗ inondazioni e alluvioni, cedimento, smottamento del terreno o frane
- ⊗ perquisizione, confisca, sequestro o requisizione delle Cose assicurate per ordine delle autorità, in occasione di serrata o di occupazione abusiva
- ⊗ Furto, smarrimento, Estorsione, saccheggio o danni imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, avvenuti durante gli eventi coperti dall'assicurazione
- ⊗ contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche o nucleari che risultano nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle Cose assicurate
- ⊗ mancato godimento o uso delle Cose assicurate, eventuali altri danni o profitti sperati, o altri Danni indiretti.

Sono coperti anche i danni causati da colpa grave?

Sì. Poste Assicura indennizza anche i Danni materiali e diretti causati con colpa grave del contraente o dell'assicurato, del suo Nucleo familiare e delle persone di cui l'assicurato risponde a norma di legge.

 Cosa vuol dire agire con “colpa grave”?

Agire in modo molto trascurato e negligente.

Quali abitazioni si possono assicurare?

Si possono assicurare le abitazioni che:

- ☑ si trovano in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano
- ☑ sono state completate secondo quanto previsto dal progetto di costruzione, e sue successive varianti in corso d'opera, con regolare approvazione dell'organo amministrativo competente

- ✓ sono in buone condizioni di statica e manutenzione
- ✓ fanno parte di un edificio adibito in prevalenza (e comunque per almeno 2/3 delle superfici complessive di tutti i piani), a civili abitazioni, uffici, studi professionali e a loro dipendenze
- ✓ rispettano le caratteristiche costruttive riportate nel Glossario alle definizioni di Costruzione tradizionale o Costruzione in bioedilizia.

Qual è la forma dell'assicurazione?

È il Primo rischio assoluto. Vuol dire che l'indennizzo può arrivare fino alla Somma Assicurata indicata in polizza.

IN CASO DI SINISTRO

Come si denuncia il sinistro?

Il contraente o l'assicurato:

- deve fare il possibile per **evitare o diminuire il danno**; le relative spese sono a carico di Poste Assicura (nei limiti previsti dall'art. 1914 del Codice civile)
- entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o in concreto
- la possibilità, **deve denunciare il sinistro** con una di queste modalità:



accedendo in qualsiasi momento alla sua area riservata sul sito www.poste-assicura.it.

Le ricordiamo che, se non lo ha già fatto, inserendo in area riservata il suo numero di cellulare, potrà ricevere anche per sms gli aggiornamenti sulla lavorazione della sua pratica di sinistro.



chiamando il **numero verde 800.13.18.11** (dall'estero +39 02 824.43.210) dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.00, specificando che intende denunciare un sinistro.

Nel corso della telefonata le sarà richiesto:

- Nome e Cognome dell'assicurato
- Numero di polizza
- Data e luogo del sinistro
- Descrizione evento



inviando la denuncia o il *Modulo di denuncia sinistro* interamente compilato presente all'interno delle condizioni di assicurazione, alla casella di posta elettronica **sinistri@poste-assicura.it**, avendo cura di indicare sempre il numero di polizza.

Le ricordiamo che l'uso della posta elettronica per inviare informazioni personali o sensibili potrebbe non garantire la riservatezza dei dati contenuti nel corpo del messaggio o in allegato essendo la comunicazione tra mittente e destinatario non diretta.



inviando la denuncia o il *Modulo di denuncia sinistro* a Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Viale Europa, 190 - 00144 Roma.

Documenti da allegare

- Documento di identità del contraente (o dell'assicurato se diverso dal contraente)
- Preventivi, fatture e foto (massimo 2) relative all'evento denunciato.

Il contraente o l'assicurato deve inoltre:

- in caso di Incendio o di sinistro che si presume doloso e sempre quando previsto per legge, **entro i 3 giorni lavorativi successivi** al sinistro, presentare all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo una **dichiarazione**

scritta che indichi il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno; inviarne subito copia a Poste Assicura, allo stesso indirizzo della denuncia

- conservare le Cose salvate, le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque per un **massimo di 30 giorni** dalla data della denuncia; questo non dà diritto ad alcun indennizzo.

In base al tipo di sinistro, Poste Assicura può richiedere altri documenti che dimostrano come è avvenuto e/o la relazione dell'assicurato rispetto alle persone e ai beni coinvolti.

Il contraente o l'assicurato deve dimostrare la consistenza del danno attraverso tutti i documenti utili o altri elementi come titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento di prova che possa essergli richiesto.

Non rispettare l'obbligo della denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo: totale in caso di dolo, parziale in caso di colpa grave (art. 1915 del Codice civile).

Cosa succede se il contraente o l'assicurato esagera il danno di proposito?

L'assicurato perde ogni diritto all'indennizzo se:

- esagera con dolo l'ammontare del danno
- dichiara distrutte Cose assicurate che non esistevano al momento del sinistro
- nasconde, sottrae o manomette Cose assicurate salvate
- giustifica con mezzi o documenti falsi o che affermano il falso
- altera con dolo le tracce, gli indizi materiali e i residui del sinistro o facilita lo stesso sinistro.

Chi valuta il danno?

La valutazione del danno:

- può essere concordata tra Poste Assicura e l'assicurato (o una persona da lui nominata);
- oppure la fa Poste Assicura che può decidere di affidarla a un fiduciario da essa nominato.

Come si stabilisce l'ammontare del danno?

Per il Contenuto l'ammontare del danno si stima determinando:

- il costo per sostituire le Cose assicurate con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità; da questo importo si sottrae il valore delle Cose illese e delle Cose danneggiate
- il costo di riparazione delle Cose danneggiate entro il massimo del doppio del Valore allo stato d'uso.

Eccezioni:

- **Preziosi**, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e altri oggetti d'arte, gli oggetti d'antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria: si stima il valore commerciale del singolo pezzo danneggiato o distrutto, escluso il deprezzamento della raccolta o delle sue parti
- **carte valori e i titoli di credito**: Poste Assicura rimborsa le spese (esclusi gli onorari per prestazioni professionali) per la procedura di ammortamento dei titoli, considerando i massimali e le franchigie di polizza, se l'assicurato dimostra di aver svolto la procedura di ammortamento
- **denaro**. Poste Assicura rimborsa il valore nominale considerando: i massimali e le franchigie di polizza ed eventuali tassi di cambio se in valuta estera. **L'assicurato deve provare l'effettivo ammontare del denaro perso nel sinistro.**

Come viene pagato l'indennizzo?

L'indennizzo è pagato entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria (► *Esiste un termine entro il quale Poste Assicura paga il sinistro?*).

Se sulla causa del sinistro è stato aperto un **procedimento penale**, è pagato solo se non risulterà che il danno è stato causato o agevolato con dolo dell'assicurato o dei conviventi per i quali deve rispondere a norma di legge. Se Poste Assicura scopre fatti, rilevanti sotto il profilo penale, segnalati in qualsiasi modo all'autorità giudiziaria, può sospendere ogni pagamento in favore dell'assicurato e/o di chi ne ha diritto.

È possibile ottenere un anticipo sugli indennizzi?

Sì, prima della liquidazione del sinistro l'assicurato può ottenere un anticipo del 50% **dell'importo minimo stimato in base alle risultanze acquisite** se:

- ne fa richiesta formale
- ha inviato a Poste Assicura tutta la documentazione richiesta
- non ci sono contestazioni tra le parti sull'indennizzabilità del sinistro
- l'assicurato ha rispettato tutti gli obblighi previsti dal contratto
- non c'è in corso un'indagine dell'autorità giudiziaria o della polizia sui fatti che hanno provocato il sinistro
- si prevede un indennizzo complessivo di almeno 25.000 euro.

L'anticipo è pagato **dopo 90 giorni** dalla data di denuncia del sinistro e **dopo almeno 30 giorni** dalla data della richiesta.

Poste Assicura può rivalersi verso il responsabile del sinistro?

Poste Assicura può rivalersi verso il responsabile del sinistro se:

- il sinistro è doloso
- sono il contraente o l'assicurato a rivalersi verso il responsabile.

Poste Assicura non si rivale solo verso le persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere secondo la legge, per esempio i suoi figli minorenni.

? Cosa vuol dire agire con “dolo”?

Agire o non agire con la volontà o la consapevolezza di procurare un danno.

Copertura Incendio e altri danni all'Abitazione e al Contenuto - locatario

COSA È ASSICURATO

Cosa prevede la copertura?

La copertura a colpo d'occhio

A	Danni all'Abitazione e al Contenuto del proprietario - Rischio locativo
B	Danni a Cose di terzi - Ricorso terzi
C	Danni al Contenuto
D	Spese supplementari



È sempre compresa l'Assistenza all'Abitazione (► Assistenza all'Abitazione).

Il **comodato d'uso** è sempre equiparato alla **locazione** dell'Abitazione.

È possibile assicurare un massimo di **3 abitazioni per polizza**.

A. Danni all'Abitazione e al Contenuto del proprietario - Rischio locativo

Quando l'assicurato o il suo Nucleo familiare è civilmente responsabile dei danni provocati da **Incendio, Esplosione o Scoppio**:

- all'Abitazione in locazione
- al Contenuto del proprietario dell'Abitazione in locazione

Poste Assicura paga i Danni materiali e diretti fino alla Somma Assicurata indicata in polizza (artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile).

B. Danni a Cose di terzi – Ricorso terzi

Quando l'assicurato o il suo Nucleo familiare è civilmente responsabile dei danni provocati da **Incendio, Esplosione o Scoppio** a Cose di terzi

Poste Assicura paga i Danni materiali e diretti fino al Massimale indicato in polizza.

Sono coperti anche i danni che derivano da:

- ✓ interruzioni o sospensioni – totali o parziali – di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di terzi
- ✓ utilizzo di beni da parte di terzi.



Questi danni prevedono un Limite di indennizzo del 10% del Massimale indicato in polizza.

Se il contraente ha stipulato con Poste Assicura un'altra assicurazione che copre lo stesso rischio, questa copertura opera a secondo rischio. Vuol dire che il Massimale indicato in polizza del Ricorso Terzi viene utilizzato per coprire la parte di danno non indennizzato dall'altra assicurazione.

Chi non è considerato terzo?

- ⊗ chi è coperto da questa assicurazione
- ⊗ qualsiasi altra persona, parente o affine, che convive con l'assicurato in modo stabile
- ⊗ i Collaboratori familiari in genere che subiscono il danno durante il lavoro o in servizio.

C. Danni al Contenuto

Poste Assicura paga i Danni materiali e diretti al Contenuto dell'assicurato fino alla Somma Assicurata indicata in polizza, causati da:

☑ **Incendio**

☑ **Esplosione e Scoppio**, anche se si verificano all'esterno dell'Abitazione.

Sono inclusi i danni causati da ordigni esplosivi anche nelle immediate vicinanze, presenti all'insaputa dell'assicurato.



Il Limite di indennizzo per i danni causati da **ordigni esplosivi** è l'80% della Somma Assicurata per ogni sinistro. All'importo del danno viene detratta una Franchigia di 200 euro.

☑ **Implosione**

☑ **Fulmine**

Sono **esclusi** i danni elettrici ad apparecchi e impianti elettrici ed elettronici.

☑ **Caduta di aeromobili**, loro parti e cose trasportate, meteoriti, corpi, oggetti spaziali

☑ **Onda sonora**, causata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica

☑ **Urto di veicoli stradali o natanti**, se non appartengono all'assicurato e non sono al suo servizio

☑ **Fumi, gas o vapori** da Incendio che hanno colpito il Contenuto o che sono fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti di riscaldamento dell'Abitazione (o dal fabbricato di cui fa parte o da fabbricati confinanti). Gli impianti di riscaldamento devono essere ben collegati a camini regolamentari

☑ **Atti vandalici o dolosi**

Sono inoltre inclusi:

- ☑ i danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse o di sabotaggio organizzato (eventi sociopolitici)
- ☑ i danni materiali causati dall'intervento delle forze dell'ordine.



Il Limite di indennizzo per gli **atti vandalici o dolosi** è l'80% della Somma Assicurata per ogni sinistro. All'importo del danno viene detratta una Franchigia di 300 euro.

☑ **Eventi atmosferici**: (uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, vento e cose spostate o trascinate da questi eventi). Sono inclusi i danni da bagnamento all'interno dell'Abitazione causati da pioggia solo a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti esterne o ai serramenti (chiusi al momento del sinistro) provocati dalla violenza degli eventi atmosferici.



Il Limite di indennizzo per gli **eventi atmosferici** è l'80% della Somma Assicurata per ogni sinistro; all'importo del danno viene detratta una Franchigia di 300 euro.

Solo per i danni da **grandine**, il Limite di indennizzo è il 30% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo; all'importo del danno viene detratta una Franchigia di 300 euro per ogni sinistro.

Sono **esclusi** i danni:

- ⊗ dovuti a rottura o rigurgito dei sistemi di scarico umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione
- ⊗ subiti dal Contenuto di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, costruzioni all'aperto.

☑ **Sovraccarico neve**: crollo totale o parziale dell'Abitazione per sovraccarico di neve sui tetti.

Sono inclusi i danni da bagnatura all'interno se causati direttamente dalla nevicata attraverso lesioni provocate dal crollo.



Il Limite di indennizzo per il **Sovraccarico neve** è il 50% della Somma Assicurata per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione; all'importo del danno viene detratto uno Scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo di 250 euro.

Sono **esclusi** i danni a insegne, antenne e altre simili installazioni esterne.

☑ **Fenomeno elettrico**

Poste Assicura paga i Danni materiali e diretti causati da Fenomeno elettrico alle apparecchiature elettroniche e agli elettrodomestici che fanno parte del Contenuto.

Sono **esclusi** i danni:

- ⊗ causati da manomissione o carenza di manutenzione
- ⊗ a lampadine, valvole, fusibili, tubi catodici e resistenze elettriche scoperte
- ⊗ ad apparecchiature portatili o ad impiego mobile se non collegate alla rete al momento del sinistro
- ⊗ avvenuti in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione
- ⊗ avvenuti durante le operazioni di collaudo e prova
- ⊗ dovuti a difetti noti all'assicurato quando ha sottoscritto la polizza
- ⊗ dovuti a difetti dei quali deve rispondere il costruttore, il fornitore o il locatore, per legge o contratto di solito compresi nei contratti di assistenza tecnica e cioè controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) avvenuti durante l'esercizio, senza alcuna causa esterna.



Il Limite di indennizzo per sinistro e Anno Assicurativo è di 3.000 euro; all'importo del danno viene detratta una Franchigia di 200 euro.

Per le **apparecchiature elettroniche e gli elettrodomestici non riparabili** l'indennizzo si calcola stimando il valore commerciale delle Cose danneggiate o distrutte.

☑ **Acqua condotta.**

Poste Assicura paga i Danni materiali e diretti al Contenuto causati da:

- spargimento di acqua che deriva da rottura accidentale di tubazioni, condutture e collegamenti mobili di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dell'Abitazione. Sono inclusi i danni da gelo con rottura accidentale degli impianti, di solito non coperti, se gli impianti di riscaldamento sono stati fermi per meno di 48 ore consecutive prima del sinistro.
- traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dell'Abitazione per Occlusione delle tubazioni o il rigurgito delle fognature.

Sono **esclusi** i danni causati da rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica.

Sono **escluse** le spese:

- ⊗ di demolizione e ripristino dell'Abitazione e di impianti, necessarie per ricercare ed eliminare la rottura che ha provocato lo spargimento di acqua
- ⊗ causate dall'eccedenza del consumo di acqua per la rottura accidentale dell'impianto idrico.



Il Limite di indennizzo per uno o più sinistri da **acqua condotta** che avvengono nello stesso periodo di assicurazione è di 15.000 euro, all'importo del danno viene detratta una Franchigia di 200 euro per ogni sinistro.

☑ **Terremoto** (evento catastofale)



Dall'indennizzo viene detratta una Franchigia per ogni sinistro, calcolata in base a dove si trova l'Abitazione (► *Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo*).

D. Spese supplementari

In caso di sinistro indennizzabile, Poste Assicura rimborsa all'assicurato anche le spese supplementari sostenute per:

✔ **riparare i guasti provocati per ordine dell'autorità** per impedire o arrestare l'Incendio e quelli provocati dall'assicurato o da terzi per limitare il danno. Sono incluse le spese di salvataggio previste dall'art. 1914 del Codice civile.

✔ **demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire** i residui del sinistro alla discarica più vicina o a quella imposta dall'autorità, compresi i "rifiuti speciali" (d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni) ed esclusi quelli radioattivi (DPR 185/64 e successive modificazioni e integrazioni).



In questo caso il Limite di indennizzo è il 10% della Somma Assicurata per ogni sinistro.

✔ **rifare i documenti** del Nucleo familiare, quali carta di identità, passaporto e patente.



In questo caso il Limite di indennizzo è 500 euro per ogni sinistro.

✔ **recuperare la perdita di generi alimentari** conservati in frigoriferi e congelatori a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o fuoriuscita di fluido frigorigeno, purché causati da altri eventi indennizzabili previsti in polizza.



In questo caso il Limite di indennizzo è di 200 euro per sinistro e per Anno Assicurativo.

✔ **sostituire lastre e specchi di vetro** con altri nuovi uguali o equivalenti per caratteristiche, rotti a causa di eventi accidentali non previsti in questa copertura. Sono inclusi i costi di trasporto e installazione. Sono **esclusi** scheggiature, rigature, screpolature e ogni altra spesa o danno indiretto.

I danni a lastre e specchi sono anche **esclusi** se:

⊗ lastre e specchi sono parte integrante di apparecchiature elettrodomestiche o elettroniche

⊗ sono danni accaduti in occasione di trasloco, rimozione o lavori sulle lastre o sui mobili, infissi, supporti, sostegni o cornici su cui sono collocate

⊗ sono danni per restauro dei locali, lavori edili e stradali nelle immediate vicinanze

⊗ le lastre non erano integre e senza difetti per errata installazione o vizio di costruzione all'inizio della copertura.



Il Limite di indennizzo per **sostituire lastre e specchi di vetro** è di 2.000 euro per anno; all'importo del danno viene detratta la Franchigia di 200 euro per ogni sinistro.

✔ **rimuovere, depositare e ricollocare il Contenuto** rimasto illeso, quando è necessario per ripristinare i locali danneggiati o consentirne la riparazione.



In questo caso il Limite di indennizzo è il 10% della Somma Assicurata per ogni sinistro; all'importo del danno viene detratta una Franchigia di 150 euro.

In caso di **Terremoto** sono rimborsabili solo le spese supplementari per rimuovere, depositare e ricollocare il Contenuto rimasto illeso.

Quali Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo sono previsti?

(per il Contenuto)

Copertura	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Danni da Esplosione e Scoppio determinati da ordigni esplosivi	200 euro	--	80% della Somma Assicurata
Atti vandalici o dolosi	300 euro	--	80% della Somma Assicurata
Eventi atmosferici (escluso Grandine)	300 euro	--	80% della Somma Assicurata
Grandine	300 euro	--	30% della Somma Assicurata
Sovraccarico neve	--	10% (minimo 250 euro)	50% della Somma Assicurata
Fenomeno elettrico	200 euro	--	3.000 euro
Acqua condotta	200 euro	--	15.000 euro
Terremoto	classe di rischio 1 7,5% della Somma Assicurata (minimo 5.000 euro) classe di rischio 2 5% della Somma Assicurata (minimo 3.500 euro) classe di rischio 3 2,5% della Somma Assicurata (minimo 2.000 euro) classe di rischio 4 1,5% della Somma Assicurata (minimo 1.000 euro) classe di rischio 5 0,5 della Somma Assicurata (minimo 500 euro)	--	100% della Somma Assicurata indicata in polizza

Cosa è escluso dalla copertura?

- Oltre ai rischi indicati per ogni singola copertura, sono sempre **esclusi** i danni causati da:
- ⊗ atti di guerra, terrorismo, insurrezione, occupazione militare, invasione
 - ⊗ detenzione o impiego di ordigni esplosivi da parte dell'assicurato o del suo Nucleo familiare
 - ⊗ detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche
 - ⊗ fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
 - ⊗ dolo dell'assicurato o delle persone suoi conviventi, per i quali non deve rispondere a norma di legge
 - ⊗ valanghe, slavine, eruzione vulcanica, maremoti, mareggiate, penetrazioni di acqua marina
 - ⊗ inondazioni e alluvioni, cedimento, smottamento del terreno o frane

- ⊗ perquisizione, confisca, sequestro o requisizione delle Cose assicurate per ordine delle autorità, in occasione di serrata o di occupazione abusiva
- ⊗ Furto, smarrimento, Estorsione, saccheggio o danni imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, avvenuti durante gli eventi coperti dall'assicurazione
- ⊗ contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche o nucleari che risultano nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle Cose assicurate
- ⊗ mancato godimento o uso delle Cose assicurate, eventuali altri danni o profitti sperati, o altri Danni indiretti.

Sono coperti anche i danni causati da colpa grave?

Sì. Poste Assicura indennizza anche i Danni materiali e diretti causati con colpa grave del contraente o dell'assicurato, del suo Nucleo familiare e delle persone di cui l'assicurato risponde a norma di legge.

 Cosa vuol dire agire con “colpa grave”?

Agire in modo molto trascurato e negligente.

Quali abitazioni si possono assicurare?

Si possono assicurare le abitazioni che:

- ✔ si trovano in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano
- ✔ sono state completate secondo quanto previsto dal progetto di costruzione, e sue successive varianti in corso d'opera, con regolare approvazione dell'organo amministrativo competente
- ✔ sono in buone condizioni di statica e manutenzione
- ✔ fanno parte di un edificio adibito in prevalenza (e comunque per almeno 2/3 delle superfici complessive di tutti i piani), a civili abitazioni, uffici, studi professionali e a loro dipendenze
- ✔ rispettano le caratteristiche costruttive riportate nel Glossario nella definizione di Costruzione tradizionale o Costruzione in bioedilizia.

Qual è la forma dell'assicurazione?

La forma dell'assicurazione è il Primo rischio assoluto. Vuol dire che l'indennizzo può arrivare fino alla Somma Assicurata indicata in polizza.

IN CASO DI SINISTRO

Come si denuncia il sinistro?

Il contraente o l'assicurato:

- deve fare il possibile per **evitare o diminuire il danno**; le relative spese sono a carico di Poste Assicura (nei limiti previsti dall'art. 1914 del Codice civile)
- entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o in concreto la possibilità, deve **denunciare il sinistro** con una di queste modalità:

 accedendo in qualsiasi momento alla sua area riservata sul sito www.poste-assicura.it.

Le ricordiamo che, se non lo ha già fatto, inserendo in area riservata il suo numero di cellulare, potrà ricevere anche per sms gli aggiornamenti sulla lavorazione della sua pratica di sinistro

 chiamando il **numero verde 800.13.18.11** (dall'estero +39 02 824.43.210) dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.00, specificando che intende denunciare un sinistro

Nel corso della telefonata le sarà richiesto:

- Nome e Cognome dell'assicurato
- Numero di polizza
- Data e luogo del sinistro
- Descrizione evento

 inviando la denuncia o il *Modulo di denuncia sinistro*, compilato in tutte le sue parti, presente all'interno delle condizioni di assicurazione, alla casella di posta elettronica sinistri@poste-assicura.it, avendo cura di indicare sempre il numero di polizza.

Le ricordiamo che l'uso della posta elettronica per inviare informazioni personali o sensibili potrebbe non garantire la riservatezza dei dati contenuti nel corpo del messaggio o in allegato essendo la comunicazione tra mittente e destinatario non diretta.

 inviando la denuncia o il *Modulo di denuncia sinistro* a **Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Viale Europa, 190 - 00144 Roma.**

Documenti da allegare

- Documento di identità del contraente (o dell'assicurato se diverso dal contraente)
- Eventuali preventivi, fatture e foto (massimo 2) relative all'evento denunciato
- In caso di danni a terzi, se già disponibile la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato

Il contraente o l'assicurato deve inoltre:

- in caso di Incendio o di sinistro che si presume doloso e sempre quando previsto per legge, **entro i 3 giorni lavorativi successivi** al sinistro, presentare all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo una **dichiarazione scritta** che indichi il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno; inviarne subito copia a Poste Assicura, allo stesso indirizzo della denuncia
- conservare le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque per un **massimo di 30 giorni** dalla data della denuncia; questo non dà diritto ad alcun indennizzo.

In base al tipo di sinistro, Poste Assicura può richiedere altri documenti che dimostrano come è avvenuto e/o la relazione dell'assicurato rispetto alle persone e ai beni coinvolti.

Il contraente o l'assicurato deve dimostrare la consistenza del danno attraverso tutti i documenti utili o altri elementi come titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento di prova che possa essergli richiesto.

Non rispettare l'obbligo della denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo: totale in caso di dolo, parziale in caso di colpa grave (art. 1915 del Codice civile).

Cosa succede se il contraente o l'assicurato esagera il danno di proposito?

L'assicurato perde ogni diritto all'indennizzo se:

- ⊗ esagera con dolo l'ammontare del danno
- ⊗ dichiara distrutte Cose assicurate che non esistevano al momento del sinistro nasconde, sottrae o manomette Cose assicurate salvate
- ⊗ giustifica con mezzi o documenti falsi o che affermano il falso
- ⊗ altera con dolo le tracce, gli indizi materiali e i residui del sinistro o facilita lo stesso sinistro.

Chi valuta il danno?

La valutazione del danno:

- può essere concordata tra Poste Assicura e l'assicurato (o una persona da lui nominata)
- oppure la fa Poste Assicura che può decidere di affidarla a un fiduciario da essa nominato.

Come si stabilisce l'ammontare del danno?

Per l'**Abitazione** il danno si stabilisce sommando due valori:

1. il primo valore si ottiene sottraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate (**escluse le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui**) il deprezzamento stabilito in base a età, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso dell'Abitazione e ogni altra circostanza concomitante ("supplemento di indennizzo") e sottraendo a ciò il valore dei residui (il valore dell'area è escluso)
2. il secondo valore è pari all'importo del "supplemento di indennizzo".

Per il **Contenuto** l'ammontare del danno si stima determinando:

- il costo per sostituire le Cose assicurate con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità; questo importo si sottrae il valore delle Cose illese e delle Cose danneggiate
- il costo di riparazione delle Cose danneggiate entro il massimo del doppio del Valore allo stato d'uso.

Eccezioni:

- **Preziosi**, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e altri oggetti d'arte, gli oggetti d'antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria: si stima il valore commerciale del singolo pezzo danneggiato o distrutto, escluso il deprezzamento della raccolta o delle sue parti
- **le carte valori e i titoli di credito**: Poste Assicura rimborsa le spese (**esclusi gli onorari per prestazioni professionali**) per la procedura di ammortamento dei titoli, considerando i massimali e le franchigie di polizza, se l'assicurato dimostra di aver svolto la procedura di ammortamento
- **denaro**. Poste Assicura rimborsa il valore nominale considerando: i massimali e le franchigie di polizza ed eventuali tassi di cambio se in valuta estera. **L'assicurato deve provare l'effettivo ammontare del denaro perso nel sinistro.**

Come viene pagato l'indennizzo?

Il sinistro è pagato entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria, cioè dalla verifica dei fatti e della documentazione completa (► *Esiste un termine entro il quale Poste Assicura paga il sinistro?*).

Il "supplemento di indennizzo", pari all'importo del deprezzamento, è pagato a fine ricostruzione che deve terminare entro 18 mesi dalla data del primo pagamento parziale, se avvenuto, o del verbale definitivo di perizia se non ci sono cause di forza maggiore.

Se sulla causa del sinistro è stato aperto un **procedimento penale**, l'indennizzo sarà pagato solo se non risulterà che il danno è stato causato o agevolato con dolo dell'assicurato o dei conviventi per i quali deve rispondere a norma di legge. Se Poste Assicura scopre fatti rilevanti, sotto il profilo penale, segnalati in qualsiasi modo all'autorità giudiziaria, può sospendere ogni pagamento in favore dell'assicurato e/o di chi ne ha diritto.

È possibile ottenere un anticipo sugli indennizzi?

Sì, prima della liquidazione del sinistro l'assicurato può ottenere un anticipo **del 50% dell'importo minimo stimato in base alle risultanze acquisite** se:

- ne fa richiesta formale
- ha inviato a Poste Assicura tutta la documentazione richiesta
- non sono sorte contestazioni tra le parti sull'indennizzabilità del sinistro
- contraente e assicurato hanno rispettato tutti gli obblighi previsti dal contratto
- non c'è in corso un'indagine dell'autorità giudiziaria o della polizia sui fatti che hanno provocato il sinistro
- si prevede un indennizzo complessivo di almeno 25.000 euro.

L'anticipo è pagato **dopo 90 giorni** dalla data di denuncia del sinistro e **dopo almeno 30 giorni** dalla data della richiesta.

Poste Assicura può rivalersi verso il responsabile del sinistro?

Poste Assicura si può rivalere verso i responsabili del sinistro se:

- il sinistro è doloso
- sono il contraente o l'assicurato a rivalersi verso il responsabile.

Poste Assicura non si rivale solo verso le persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere a norma di legge, per esempio i suoi figli minorenni

? Cosa vuol dire agire con “dolo”?

Agire o non agire con la volontà o la consapevolezza di procurare un danno.



Copertura Furto dentro e fuori l'Abitazione

COSA È ASSICURATO

Cosa prevede la copertura?

La copertura a colpo d'occhio

A	Furto
B	Truffa tra le mura domestiche
C	Festività natalizie e matrimonio
D	Sostituzione delle serrature per perdita delle chiavi
E	Spese supplementari
F	Furto dei beni nei locali di villeggiatura
G	Furto dei beni in deposito o in riparazione presso terzi
H	Rapina, Furto e scippo fuori dall'Abitazione
I	Trasloco
L	Furto dei Pannelli solari



È sempre compresa l'Assistenza all'Abitazione (► Assistenza all'Abitazione).

È possibile assicurare un massimo di **tre abitazioni per polizza**.

A. Furto

Poste Assicura paga i Danni materiali e diretti al Contenuto dell'Abitazione, anche se di proprietà di terzi, fino alla Somma Assicurata indicata in polizza causati da:

☑ **Furto**, se l'autore si è introdotto nell'Abitazione:

- violandone o rimuovendone i mezzi di protezione e chiusura con rottura, scasso, sfondamento oppure, quando nell'Abitazione ci sono persone, attraverso porte e portefinestre, anche se aperte, che danno accesso ad aree di pertinenza dell'Abitazione, completamente recintate o con eventuali aperture chiuse da cancelli, ecc.
- **praticando aperture o brecce** nei soffitti, nelle pareti o nei pavimenti
- mediante **scalata**, cioè per via diversa da quella ordinaria superando ostacoli o ripari con uso di mezzi artificiosi (corde, scale o simili) o di particolare agilità personale
- con **chiavi false**, grimaldelli o arnesi simili
- con **chiavi vere, smarrite o sottratte** all'assicurato, ai suoi familiari o ad altre persone alle quali erano state in via temporanea affidate. La copertura vale dal momento della denuncia dello smarrimento o sottrazione all'autorità fino alle ore 24 del terzo giorno dopo la denuncia
- **aprendo serrature elettroniche**, senza rottura o scasso, ma con tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purché le serrature siano collegate a una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi che registrano le aperture e i tentativi di apertura. Se i dispositivi di registrazione non funzionano bene, la copertura Furto finisce.

☑ **Furto clandestino** commesso da una persona rimasta nell'Abitazione all'insaputa dell'assicurato e dei suoi familiari e che abbia asportato la refurtiva a locali chiusi

☑ **Rapina/Estorsione** avvenuta nell'Abitazione, anche se le persone rapinate o minacciate dall'esterno sono state costrette a entrare all'interno

☑ **Atti vandalici** provocati dai ladri in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati.



Il Limite di indennizzo per gli **atti vandalici** è di 2.000 euro per sinistro e per Anno Assicurativo.

- ✓ **Furto commesso o agevolato dai Collaboratori familiari** con dolo o colpa grave, purché alle dipendenze dell'assicurato con regolare contratto.



Il Limite di indennizzo per **Furto commesso o agevolato dai Collaboratori familiari** è di 1.000 euro per sinistro e per Anno Assicurativo; all'importo del danno viene applicato lo Scoperto del 20% con il minimo di 100 euro.

B. Truffa tra le mura domestiche

Poste Assicura paga i Danni materiali e diretti che derivano da sottrazione di denaro causata da truffa tra le mura domestiche a danno dei componenti del Nucleo familiare dell'assicurato **che hanno già compiuto 65 anni** al momento della truffa, se questa è stata denunciata all'autorità giudiziaria o alla poli.



Il Limite di indennizzo è di 1.000 euro per sinistro e per Anno Assicurativo; all'importo del danno viene applicato lo Scoperto per ogni sinistro del 20% con il minimo di 100 euro.

C. Festività natalizie e matrimonio

La Somma Assicurata aumenta del 10% per i sinistri che si verificano in questi periodi:

- 21 dicembre - 7 gennaio compresi
- dal 15° giorno precedente la data di matrimonio dell'assicurato o di uno dei componenti il suo Nucleo familiare fino al 15° giorno successivo alla data del matrimonio, compresi.

Per usufruire di questo aumento l'Abitazione assicurata e dichiarata in polizza deve essere il luogo di residenza dell'assicurato o quello in cui risiede per la maggior parte dell'anno.

D. Sostituzione delle serrature per perdita delle chiavi

Se le chiavi dell'Abitazione si perdono o vengono rubate, Poste Assicura paga le spese sia per sostituire le serrature con altre uguali o equivalenti per qualità sia per l'intervento d'emergenza per entrare nell'Abitazione. **Smarrimento e Furto delle chiavi devono essere stati denunciati alle autorità.**



Il Limite di indennizzo è il 5% della Somma Assicurata per sinistro e per Anno Assicurativo.

E. Spese supplementari

Entro 45 giorni dalla data del sinistro, Poste Assicura rimborsa le spese documentate sostenute a seguito del Furto per:

- ✓ **installare o potenziare** almeno uno dei mezzi di protezione dell'Abitazione tra blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme per migliorarne l'efficacia protettiva.

Sono **esclusi** i danni preesistenti.



Il Limite di indennizzo è il 5% della Somma Assicurata per sinistro e per Anno Assicurativo.

- ✓ **colf, artigiani, ecc.** per risistemare l'Abitazione e il suo Contenuto.



Il Limite di indennizzo è di 250 euro per sinistro e per Anno Assicurativo.

- ✓ **rifare i documenti personali** (carta di identità, patente, passaporto) rubati all'assicurato o ai componenti del suo Nucleo familiare all'interno dell'Abitazione.



Il Limite di indennizzo è di 500 euro per sinistro e per Anno Assicurativo.

- ✓ **danneggiamenti al Contenuto** in occasione di Furto e Rapina, anche solo tentati.



Il Limite di indennizzo è di 1.000 euro per sinistro e per Anno Assicurativo.

- ✓ **i guasti provocati dai ladri in occasione di Furto, anche solo tentato**, alle parti di Abitazione e in particolare ai Fissi e infissi e ai serramenti che ne riparano e proteggono accessi e aperture.



Il Limite di indennizzo è di 1.000 euro per sinistro e per Anno Assicurativo.

F. Furto dei beni nei locali di villeggiatura

È assicurato il Contenuto dell'Abitazione indicata in polizza che è stato spostato in un'Abitazione, come definita nel Glossario, dove l'assicurato o uno dei componenti del suo Nucleo familiare soggiornano in via temporanea, per il solo periodo di permanenza.



Il Limite di indennizzo è il 10% della Somma Assicurata per sinistro e per Anno Assicurativo.

G. Furto dei beni in deposito o in riparazione presso terzi

Poste Assicura paga i Danni materiali e diretti al Contenuto quando sono depositati in via temporanea presso terzi per pulizia, manutenzione o riparazione.

Il Furto deve essere avvenuto con rottura o scasso delle difese esterne dei locali, indicati nella regolare denuncia alle autorità.



Il Limite di indennizzo è il 10% della Somma Assicurata per sinistro e per Anno Assicurativo.

H. Rapina, Furto e scippo fuori dall'Abitazione

Poste Assicura paga i Danni materiali e diretti al Contenuto (compresi i bagagli), persi o danneggiati per Rapina, scippo, Furto avvenuti all'esterno dell'Abitazione assicurata e subiti dall'assicurato o da un componente del suo Nucleo familiare.

Sono sempre **esclusi** dalla copertura:

- ⊗ gioielli, Preziosi, denaro, carte valori
- ⊗ beni che riguardano l'attività professionale, esercitata per conto proprio o di altri
- ⊗ Rapina, scippo e Furto subiti da minori di 14 anni non accompagnati da una persona di età superiore a 14 anni.



Il Limite di indennizzo per Rapina, Furto e scippo fuori dall'Abitazione è di 300 euro per sinistro e per Anno Assicurativo; all'importo del danno viene applicato lo Scoperto del 15%.

I. Trasloco

Quando l'assicurato effettua un trasloco presso una nuova Abitazione trasferendo la sua residenza in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano è coperto anche il Contenuto della nuova Abitazione entro dieci giorni dalla data del trasloco.

In questo periodo di dieci giorni, la Somma Assicurata indicata in polizza vale per entrambe le abitazioni. Restano validi tutti gli altri limiti di indennizzo.

Sono **esclusi** i sinistri che si verificano durante il trasporto e il montaggio dei beni assicurati.

L. Furto dei pannelli solari

Poste Assicura paga i Danni materiali e diretti che derivano da Furto dei Pannelli solari installati in modo regolare (cioè fissati agli appositi sostegni e collaudati) sul tetto dell'Abitazione e/o a un'altezza superiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee e da ripiani accessibili e praticabili in modo abituale dall'esterno.

I danni sono coperti solo se:

- il Furto è avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'impianto fotovoltaico/solare termico è fissato
- tutti i bulloni per l'ancoraggio dei pannelli ai sostegni sono saldati o a testa spaccata
- tutti i pannelli sono vincolati ai supporti mediante incollaggio
- i Pannelli solari sono installati su una Abitazione abitata (anche se saltuariamente) dall'assicurato.

Non rispettare anche una sola di queste condizioni comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

 Il Limite di indennizzo è di 7.000 euro per sinistro e per Anno Assicurativo; all'importo del danno viene applicato lo Scoperto per ogni sinistro del 10% con il minimo di 500 euro.

Quali Scoperti e Limiti di indennizzo sono previsti?

Copertura	Scoperto	Limite di indennizzo
Mezzi di chiusura operanti ma difformi	20%	Somma Assicurata
Mezzi di chiusura non operanti e presenza dell'assicurato o del Nucleo familiare nei locali	20%	Somma Assicurata
Furto attraverso impalcature	20%	Somma Assicurata
Atti vandalici provocati dai ladri	--	2.000 euro
Furto commesso o agevolato dagli addetti domestici	20% (minimo 100 euro)	1.000 euro
Truffa tra le mura domestiche	20% (minimo 100 euro)	1.000 euro
Sostituzione delle serrature per perdita delle chiavi	--	5% della Somma Assicurata
Spese per installare o potenziare i mezzi di protezione	--	5% della Somma Assicurata
Spese per sistemare i locali	--	250 euro
Spese per rifare i documenti personali	--	500 euro
Spese per danneggiamenti al Contenuto	--	1.000 euro
Spese per guasti provocati dai ladri alle parti dell'Abitazione		
Furto dei beni posti nei locali di villeggiatura	--	10% della Somma Assicurata
Furto dei beni in deposito o in riparazione presso terzi	--	10% della Somma Assicurata
Rapina, Furto e scippo fuori dall'Abitazione	15%	300 euro
Furto dei Pannelli solari	10% (minimo 500 euro)	7.000 euro
Ulteriori limitazioni di garanzie		
Gioielli, Preziosi, raccolte, collezioni numismatiche e filateliche, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte, carte valori, titoli di credito	--	40% della Somma Assicurata
Denaro	--	10% della Somma Assicurata

 Per i **Danni materiali e diretti** che derivano dagli eventi previsti in polizza e hanno interessato le pertinenze dell'Abitazione, il Limite di indennizzo è di 1.000 euro, oltre alla somma indicata in polizza per il Contenuto dell'Abitazione.

Cosa è escluso dalla copertura?

Oltre a quelli indicati in ogni singola copertura, sono sempre **esclusi** i danni:

- ⊗ commessi o agevolati con **dolo o colpa grave** dall'assicurato
- ⊗ commessi o agevolati con **dolo o colpa grave** da persone:
 - che abitano con l'assicurato od occupano i locali che contengono i beni assicurati o locali comunicanti con essi attraverso porte dei cui atti l'assicurato deve rispondere
 - incaricate della sorveglianza dei beni o dei locali che li contengono
 - legate all'assicurato da vincoli di parentela, anche se non conviventi
- ⊗ **avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno**, se l'Abitazione che contiene i beni assicurati rimane disabitata o incustodita per più di 45 giorni consecutivi. Per i Preziosi, le carte valori, i titoli di credito e il denaro la copertura è sospesa dalle ore 24 del ventesimo giorno se l'Abitazione rimane disabitata o incustodita per più di 20 giorni consecutivi
- ⊗ avvenuti in occasione di **atti di guerra**, terrorismo, insurrezione, occupazione militare e invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse o sabotaggi organizzati
- ⊗ detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche
- ⊗ fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ⊗ avvenuti in occasione di **terremoti**, valanghe, slavine, inondazioni e alluvioni, cedimento, smottamento del terreno o frane, eruzione vulcanica, maremoto
- ⊗ avvenuti durante **perquisizione**, confisca, sequestro o requisizione delle cose assicurate per ordine delle autorità in occasione di serrata o di occupazione abusiva
- ⊗ da **smarrimento o sottrazione** delle Cose assicurate avvenuti in occasione di Incendio, Esplosione o Scoppio
- ⊗ causati alle Cose assicurate da Incendio, Esplosione o Scoppio **provocati dall'autore del sinistro**
- ⊗ **indiretti**, quali profitti sperati, mancato uso o godimento e qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle Cose assicurate.

Sono sempre **esclusi** i danni che derivano da furti resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le aperture di serramenti o di inferriate.

Quali abitazioni si possono assicurare?

Si possono assicurare le abitazioni che:

- si trovano in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano
- sono costruite con laterizi, pietre, blocchi di cemento o altri materiali di pari robustezza di solito impiegati nell'edilizia
- fanno parte di un edificio adibito prevalentemente e comunque per almeno 2/3 delle superfici complessive di tutti i piani, a civili abitazioni, uffici, studi professionali e a loro dipendenze.

Come devono essere i mezzi di chiusura dell'Abitazione perché non sia applicato lo Scoperto?

In caso di sinistro, non c'è Scoperto se ogni apertura dell'Abitazione verso l'esterno, è difesa per tutta la sua estensione da **almeno uno di questi mezzi di chiusura o di protezione**:

- robusti serramenti di legno o persiane
- materia plastica rigida

- vetro antisfondamento
- metallo o lega metallica.



Questi **mezzi di protezione** devono risultare chiusi con serrature, lucchetti o altri congegni manovrabili solo dall'interno, oppure protetti da inferriate fissate nel muro. Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse aperture che non consentono il passaggio di una persona. Sono ammessi mezzi di chiusura diversi purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.

Non c'è Scoperto nemmeno quando, anche se i mezzi di chiusura non sono equivalenti a quelli indicati per robustezza ed efficacia protettiva, il ladro si è introdotto attraverso mezzi diversi.

Lo **Scoperto è del 20%** quando:

- i mezzi di protezione e chiusura oggetto di rottura o scasso non sono conformi alle indicazioni di queste Condizioni di assicurazione
- i mezzi di protezione e chiusura non erano in funzione, ma al momento del sinistro l'assicurato o uno dei componenti del suo Nucleo familiare si trovavano nell'Abitazione; se non lo erano, il Furto non è coperto
- il Furto è stato commesso attraverso impalcature.



Se lo Scoperto del 20% si aggiunge ad altri scoperti previsti in polizza, sale al 30% e assorbe gli altri.

Cosa succede se il Furto avviene in una Dimora saltuaria?

La copertura vale per la Dimora saltuaria se indicata in polizza al momento della sottoscrizione.



In caso di sinistro lo Scoperto è del 20%. Se lo Scoperto del 20% si aggiunge ad altri scoperti previsti in polizza, sale al 30% e assorbe gli altri.

Qual è la forma dell'assicurazione?

La forma dell'assicurazione è il Primo rischio assoluto. Vuol dire che l'indennizzo può arrivare fino alla Somma Assicurata indicata in polizza.

IN CASO DI SINISTRO

Come si denuncia il sinistro?

Il contraente o l'assicurato deve:

- fare il possibile per **evitare o diminuire il danno**; le relative spese sono a carico di Poste Assicura (nei limiti previsti dall'art. 1914 del Codice civile)
- fare la **denuncia all'autorità giudiziaria** o di polizia entro 24 ore da quando ha saputo del Furto
- entro tre giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o in concreto la possibilità, **denunciare il sinistro** con una di queste modalità:



accedendo alla sua area riservata sul sito www.poste-assicura.it.

Le ricordiamo che, se non lo ha già fatto, inserendo in area riservata il suo numero di cellulare, potrà ricevere anche per sms gli aggiornamenti sulla lavorazione della sua pratica di sinistro.

 chiamando il **numero verde 800.13.18.11** (dall'estero +39 02 824.43.210) dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.00, specificando che intende denunciare un sinistro.

Nel corso della telefonata le sarà richiesto:

- Nome e Cognome dell'assicurato
- Numero di polizza
- Data e luogo accadimento sinistro
- Descrizione evento

 inviando la denuncia o il *Modulo di denuncia sinistro*, compilato in tutte le sue parti, presente all'interno delle condizioni di assicurazione, alla casella di posta elettronica **sinistri@poste-assicura.it**, avendo cura di indicare sempre il numero di polizza.

Le ricordiamo che l'uso della posta elettronica per inviare informazioni personali o sensibili potrebbe non garantire la riservatezza dei dati contenuti nel corpo del messaggio o in allegato essendo la comunicazione tra mittente e destinatario non diretta.

 inviando la denuncia o il *Modulo di denuncia sinistro* a **Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Viale Europa, 190 - 00144 Roma.**

Documenti da allegare

- Documento di identità del contraente (o dell'assicurato se diverso dal contraente)
- Verbale di denuncia all'autorità
- Eventuali preventivi, fatture e foto (massimo 2) relative all'evento denunciato

Il contraente o l'assicurato deve inoltre:

- denunciare il Furto o la distruzione di titoli di **credito anche al debitore**, e svolgere la procedura di ammortamento, se la legge lo consente e tranne i casi in cui le spese vengono rimborsate
- fotografare e conservare le Cose assicurate non rubate o salvate, le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque per un **massimo di 30 giorni** dalla data della denuncia; questo non dà diritto ad alcun indennizzo
- dimostrare a Poste Assicura e ai periti qualità, quantità e valore dei beni rubati, distrutti o danneggiati; provare i danni e le perdite causati dal Furto mettendo a disposizione titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento utile a giustificare la sua richiesta di indennizzo.

 **Non rispettare l'obbligo della denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo: totale in caso di dolo, parziale in caso di colpa grave (art. 1915 del Codice civile).**

Cosa succede se il contraente o l'assicurato esagera il danno di proposito?

L'assicurato perde ogni diritto all'indennizzo se:

- ⊗ esagera con dolo l'ammontare del danno
- ⊗ dichiara rubate o distrutte Cose assicurate che non esistevano al momento del sinistro
- ⊗ nasconde, sottrae o manomette Cose assicurate non rubate
- ⊗ giustifica il sinistro con mezzi o documenti che affermano il falso
- ⊗ altera con dolo le tracce, gli indizi materiali e i residui del sinistro.

Chi valuta il danno?

La valutazione del danno:

- può essere concordata tra Poste Assicura e l'assicurato (o una persona da lui nominata);
- oppure la fa Poste Assicura che può decidere di affidarla a un fiduciario da essa nominato.

Come si stabilisce il valore delle Cose assicurate?

L'ammontare del danno si stima determinando:

- il costo per sostituire le Cose assicurate con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità; a tale importo si sottrae il valore delle Cose assicurate illese e delle Cose assicurate danneggiate
- il costo per riparare le Cose assicurate danneggiate entro il massimo del doppio del Valore allo stato d'uso.

Eccezioni:

- **Preziosi**, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e altri oggetti d'arte, gli oggetti d'antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria: si stima il valore commerciale del singolo pezzo danneggiato o sottratto, escluso il deprezzamento della raccolta o collezione e delle rispettive parti
- le **carte valori** e i **titoli di credito**: Poste Assicura rimborsa l'importo del valore, considerando i massimali e le franchigie, se l'assicurato dimostra che sono stati incassati in frode; se invece è stata avviata la procedura di ammortamento o richiesto il duplicato dei titoli l'indennizzo è escluso
- **denaro**. Poste Assicura rimborsa il valore nominale considerando: i massimali e le franchigie ed eventuali tassi di cambio se in valuta estera. **L'assicurato deve provare l'effettivo ammontare del denaro.**

Dopo un sinistro la Somma Assicurata si riduce?

In caso di sinistro, la Somma Assicurata e i limiti di indennizzo sono ridotti – con effetto immediato e fino a scadenza dell'Anno Assicurativo in corso – di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di franchigie o scoperti. Il premio non viene restituito.

Cosa succede se i beni rubati vengono recuperati?

Se i beni rubati vengono recuperati, in tutto o in parte, il contraente o l'assicurato deve comunicarlo subito a Poste Assicura.

Se Poste Assicura ha indennizzato il danno per intero, i beni recuperati diventano di sua proprietà, a meno che l'assicurato le restituisca l'intero importo dell'indennizzo.

Se Poste Assicura ha indennizzato il danno solo in parte, l'assicurato può conservare la proprietà dei beni recuperati ma deve prima restituire l'importo dell'indennizzo. Se invece decide di far vendere i beni, si deve valutare di nuovo il danno, sottraendo dalla prima valutazione il valore dei beni recuperati; sull'importo ottenuto si ricalcolano l'indennizzo e i conguagli.



Se i beni sono recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di denuncia del sinistro, Poste Assicura indennizza soltanto i danni subiti dai beni in conseguenza del sinistro.

Poste Assicura può rivalersi verso il responsabile del sinistro?

Poste Assicura non si riva solo verso le persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere a norma di legge, per esempio i suoi figli minorenni. Fanno eccezione due casi:

- il sinistro è doloso
- sono il contraente o l'assicurato a rivalersi verso il responsabile.

Assistenza all'Abitazione



Quali prestazioni di Assistenza sono previste?

La copertura a colpo d'occhio

Invio e segnalazione artigiani	Idraulico
	Elettricista
	Fabbro - Falegname - Vetraio
	Segnalazione di artigiani
Spese per l'assicurato	Prenotazione e spese di albergo
	Rientro anticipato dell'assicurato
	Consulenza psicologica
Spese per l'Abitazione	Ripristino dell'Abitazione con impresa di pulizie
	Trasloco per inagibilità
	Guardia Giurata

L'Assistenza all'Abitazione è sempre inclusa per alcune delle coperture della *Linea Protezione Patrimonio*.

Poste Assicura offre Assistenza in situazioni di necessità che riguardano l'Abitazione assicurata, attraverso la Struttura Organizzativa di Assistenza (d'ora in poi "Struttura Organizzativa") di **Poste Welfare Servizi**.

- ✓ La Struttura Organizzativa si contatta per telefono ed è attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.
- ✓ Per lo stesso sinistro non c'è limite al numero di richieste **purché non venga superato l'importo totale di 250 euro**.
- ✓ Sono indennizzabili massimo 3 sinistri per Anno Assicurativo con il limite annuo di 750 euro, se non è indicato diversamente nelle singole coperture.
- ✓ I costi, nei limiti indicati, sono a carico di Poste Assicura.

Invio e segnalazione artigiani



Per gli interventi di Assistenza di idraulico, elettricista, fabbro, falegname e vetraio, i costi del materiale necessario per la riparazione sono sempre a carico dell'assicurato. Se ha acquistato il *Modulo Danni all'Abitazione* e il sinistro è indennizzabile, può chiedere il rimborso delle spese per il materiale impiegato.

Idraulico

Se l'Abitazione dell'assicurato necessita di un idraulico in caso di:

- ✓ **allagamento o infiltrazione** di acqua nell'Abitazione propria o in quella dei vicini provocato da rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, **esclusi** gli eventi dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o a causa della negligenza dell'assicurato
- ✓ **mancanza d'acqua** che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, **esclusi** gli eventi dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o a causa della negligenza dell'assicurato
- ✓ **mancato scarico delle acque nere** degli impianti igienico-sanitari provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico pertinenti l'Abitazione, che non derivi quindi da occlusione della colonna di scarico condominiale, **esclusa** la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o a otturazione

delle tubature mobili degli elettrodomestici la Struttura Organizzativa invia un idraulico e paga l'uscita e la manodopera.

Elettricista

Se l'Abitazione dell'assicurato necessita di un elettricista perché manca la corrente elettrica in tutti i locali per **guasti agli interruttori di accensione**, agli **impianti di distribuzione interna** o alle **prese di corrente**, la Struttura Organizzativa invia un elettricista e paga l'uscita e la manodopera.

Sono **esclusi** gli interventi dovuti a:

- ⊗ corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'assicurato interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore
- ⊗ guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Abitazione a monte del contatore.

Fabbro - Falegname - Vetraio

Se l'Abitazione dell'assicurato necessita di un fabbro, un falegname o un vetraio in caso di:

- ✓ **smarrimento o rottura delle chiavi**, guasto o scasso della serratura che renda impossibile l'accesso ai locali dell'Abitazione
- ✓ scasso di Fissi e infissi, a seguito di **Furto o di tentato Furto** che ne ha compromesso la funzionalità tanto da non garantire la sicurezza dei locali dell'Abitazione

la Struttura Organizzativa invia un artigiano e paga l'uscita e la manodopera.

Segnalazione di artigiani

La Struttura Organizzativa è a disposizione dell'assicurato per cercare e fornire, nel più breve tempo possibile, il nominativo e il recapito telefonico di uno o più artigiani, come:

- riparatori di elettrodomestici
- antennisti
- tecnici antifurto e serrandisti
- idraulici
- elettricisti
- fabbri, falegnami, vetrai.



Tutte le spese dell'intervento e della riparazione sono a totale carico dell'assicurato secondo gli accordi che prende con l'artigiano.

Spese per l'Assicurato

Prenotazione e spese di albergo

Se a seguito di **Furto o tentato Furto, Incendio, Esplosione o Scoppio**, l'Abitazione dell'assicurato è **oggettivamente inagibile**, l'intero Nucleo familiare può pernottare in albergo, prenotato e pagato dalla Struttura Organizzativa.

Rientro anticipato dell'assicurato

Se a seguito di **Furto o tentato Furto, Incendio, Esplosione o Scoppio** l'assicurato deve rientrare da un viaggio, la Struttura Organizzativa gli organizza il rientro con il mezzo di trasporto più adatto, e ne paga i costi.

Consulenza psicologica

Se a seguito di **Furto o tentato Furto**, commesso in presenza dell'assicurato o di un componente del suo Nucleo familiare, questi abbiano bisogno di assistenza psicologica, è possibile richiedere alla Struttura Organizzativa di essere messo in contatto telefonico con uno specialista, al massimo entro 8 ore lavorative dopo la richiesta di intervento.

Spese per l'Abitazione

Ripristino dell'abitazione con impresa di pulizie

Se a seguito di **Furto o tentato Furto, Incendio, Esplosione o Scoppio**, l'Abitazione dell'assicurato ha bisogno di lavori di **pulizia straordinaria** per ripristinarne l'abitabilità, la Struttura Organizzativa trova e invia un'impresa specializzata.

In caso di Furto o tentato Furto, l'assicurato deve presentare alla Struttura Organizzativa copia della regolare denuncia alle autorità del posto.



Se l'assicurato ha acquistato la copertura *Incendio e Altri danni* comprensiva del Contenuto e il sinistro è indennizzabile, può chiedere il rimborso delle ulteriori spese sostenute.

Se per lo stesso sinistro l'assicurato ha già richiesto il *Trasloco per inagibilità dell'Abitazione* non può usufruire dell'impresa di pulizie.

Trasloco per inagibilità

Se a seguito di **Furto o tentato Furto, Incendio, Esplosione o Scoppio**, l'Abitazione dell'assicurato è **definitivamente inagibile**, la Struttura Organizzativa fa trasportare i suoi beni in un deposito provvisorio o presso il nuovo domicilio oppure autorizza l'assicurato a provvedere personalmente.



In questo caso il Limite di indennizzo è di 1.000 euro per sinistro e per Anno Assicurativo, purché il trasloco avvenga entro 30 giorni dal sinistro (per la data fa fede la denuncia alle autorità del posto).

Se l'assicurato ha attivato la copertura *Incendio e Altri danni all'Abitazione* e il sinistro è indennizzabile, può chiedere il rimborso delle ulteriori spese sostenute.

Se per lo stesso sinistro l'assicurato ha attivato il *Ripristino dell'Abitazione con impresa di pulizie* non può richiedere il trasloco.

Guardia giurata

Se l'Abitazione dell'assicurato necessita di un servizio di sorveglianza a seguito di **Furto o tentato Furto, atti vandalici, Incendio, Esplosione o Scoppio** che abbia compromesso il funzionamento dei mezzi di chiusura che ne garantiscono la sicurezza, la Struttura Organizzativa invia una guardia giurata.

Ci sono eventi che non sono mai coperti dalla copertura Assistenza?

Oltre agli eventi accaduti al di fuori del periodo di copertura, non sono mai coperti gli eventi provocati o dipendenti da:

- ⊗ atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggi, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità, se l'assicurato è sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza)
- ⊗ eruzioni vulcaniche, uragani, maremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale alluvioni e inondazioni, se non hanno provocato un Crollo dell'Abitazione

- ⊗ sviluppo di energia nucleare o radioattività, comunque insorto, controllato o meno
- ⊗ dolo o colpa grave dell'assicurato o di un componente del suo Nucleo familiare, compreso il suicidio o tentato suicidio
- ⊗ abuso di alcolici, psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Non sono coperti gli eventi che avvengono in luoghi:

- ⊗ dove c'è un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'autorità pubblica competente
- ⊗ raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciali.



Poste Assicura non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati prima dalla Struttura Organizzativa. **Fanno eccezione solo i casi di forza maggiore, ritenuti tali a insindacabile giudizio di Poste Assicura.**

Poste Assicura non si assume alcuna responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, né per eventuali danni che questi hanno provocato.

Poste Assicura non è tenuta a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire Assistenza a qualsiasi titolo se per farlo incorre in una qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Come si richiedono le prestazioni di Assistenza?

Per richiedere l'Assistenza si deve contattare la Struttura Organizzativa al numero verde attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno:

800.55.40.84
dall'estero +39.011.74.17.180

La Struttura Organizzativa chiede all'assicurato di fornire:

- numero di polizza
- proprio nome e cognome
- nome e cognome del contraente
- tipo di assistenza richiesta
- numero di telefono



Solo la Struttura Organizzativa può autorizzare e disporre gli interventi richiesti.

Se Poste Assicura accerta che un intervento non era dovuto in base al contratto o alla legge, chiede all'assicurato di restituire le spese sostenute.

Se l'assicurato non usufruisce di un intervento, o ne usufruisce solo in parte, per sua scelta o negligenza, Poste Assicura non è tenuta a fornire alcun aiuto in alternativa o come compensazione di quello offerto.

Copertura Responsabilità civile e Tutela legale

COSA È ASSICURATO

Cosa prevede la copertura?

Poste Assicura protegge l'assicurato e il suo Nucleo familiare dai risarcimenti da pagare per i danni provocati in modo involontario a terzi e garantisce loro supporto legale.

I danni a terzi per cui l'assicurato e il suo Nucleo familiare risponde sono per:

- ☒ morte e lesioni personali
- ☒ danneggiamenti a Cose.

Per la legge italiana, infatti, l'assicurato ne è responsabile a livello civile.

La copertura a colpo d'occhio

A	RC della Vita Privata	Massimale annuo a scelta 750.000 euro oppure 1.500.000 euro
B	RC Proprietario	
C	RC Famiglia	
D	RC B&B (opzionale)	
E	Tutela legale	Massimale per sinistro 10.000 euro

Da chi è composto il Nucleo familiare?

Per essere parte del Nucleo familiare occorre:

- essere legati con l'assicurato da vincolo di parentela o da una relazione di fatto
- convivere in modo stabile con l'assicurato, come risulta dal certificato di stato di famiglia dell'assicurato o da un certificato anagrafico equivalente.

In caso di separazione legale o di divorzio, il genitore non affidatario è protetto anche per i danni causati a terzi dai figli minori, quando sono in via temporanea affidati a lui.

Per semplicità, l'assicurato ed il suo Nucleo familiare d'ora in poi nel contratto sono chiamati assicurati.

Chi non è considerato terzo?

- ☒ chi è coperto da questa assicurazione
- ☒ il coniuge, i genitori e i figli dell'assicurato, anche se non conviventi
- ☒ qualsiasi altra persona, parente o affine, che convive con l'assicurato in modo stabile
- ☒ gli addetti ai servizi domestici e i Collaboratori familiari in genere che subiscono il danno durante il lavoro o in servizio.

Cosa succede se nello stesso sinistro sono coinvolti più assicurati?

Il sinistro è considerato unico e si applicano i limiti di indennizzo e i massimali indicati in polizza.

A. RC Vita Privata

Poste Assicura paga i risarcimenti (capitale, interessi e spese) dovuti dall'assicurato per i danni provocati in modo involontario a terzi da lui stesso o dagli altri assicurati nell'ambito della vita privata.



Significa che Poste Assicura **non risarcisce** i danni provocati nell'ambito di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere (tranne quanto descritto in ►D. RC B&B se è stata acquistata).

Poste Assicura paga entro il Massimale indicato in polizza con applicazione di franchigie, limiti di indennizzo e/o scoperti se previsti.

I danni a terzi devono essere accaduti accidentalmente nell'ambito di:

- tempo libero
- vita in casa
- rapporto con gli addetti ai servizi domestici.

Tempo libero: eventi coperti dall'assicurazione

✔ pratica di **attività ricreative**, di giardinaggio, bricolage, pesca e hobby in genere.

Sono **escluse** le attività di carattere professionale od organizzativo

✔ attività anche dimostrative o competitive di modellismo (anche a motore).

È **esclusa** la proprietà e uso di aeromobili giocattolo, aeromodelli e aeromobili a pilotaggio remoto, droni

✔ fatto colposo in qualità di **pedone o ciclista**

✔ partecipazione ad **attività sociali o di volontariato**.

Sono **escluse** le attività di carattere sanitario e le mansioni di carattere organizzativo e/o dirigenziale

✔ pratica di **sport** in qualità di dilettante anche se con partecipazione a gare, prove e relativi allenamenti. Sono compresi i danni che l'assicurato e il suo Nucleo familiare provoca involontariamente a terzi durante la pratica dello sci alpino

✔ **inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo** solo se derivante da fatto improvviso e accidentale.



Il Limite di indennizzo per ciascun Anno Assicurativo per **inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo** è di 50.000 euro. Comprende le spese di bonifica, che non possono superare il 10% dell'importo totale.

✔ pratica del **campeggio**, incluso l'uso in aree private di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature solo se non vi sono traino o spostamento da parte di mezzi a motore

✔ proprietà di **armi anche da fuoco**, compreso il loro uso per difesa, per il tiro a segno e il tiro a volo, se ciò avviene nel rispetto della normativa applicabile al caso concreto e alla persona che le usa
Sono **escluse** le attività di caccia.

✔ **proprietà e uso di natanti** di lunghezza fino a 6,50 metri e non azionati a motore, di windsurf, se non dati in noleggio o in locazione e usati nel rispetto della normativa applicabile

✔ **proprietà e uso** di veicoli a braccia, giocattoli anche a motore comunque azionato, **velocipedi**.

Sono compresi i monopattini e biciclette anche se a motore elettrico o trazione assistita se rispettano le caratteristiche tecniche previste dal nuovo codice della strada, skateboard, segway giocattolo anche a motore, veicoli a motore per invalidi non soggetti al Decreto Legislativo 209/2005 e s.m.i.



Questa copertura non risponde ai requisiti indicati dal nuovo Codice della strada per gli obblighi assicurativi richiesti obbligatoriamente per i monopattini a trazione elettrica.

Se già prevista specifica copertura nella polizza di responsabilità civile per i rischi da circolazione, questa copertura è a secondo rischio: vuol dire che il Massimale è usato per coprire la parte di danno non indennizzato dall'altra copertura.

- ☑ uso in qualità di **trasportato di veicoli e natanti** di proprietà altrui, quando in circolazione, per danni arrecati a terzi non trasportati su questi mezzi. Se già prevista specifica copertura nella polizza di responsabilità civile per i rischi da circolazione, questa copertura è a secondo rischio: vuol dire che il Massimale è usato per coprire la parte di danno non indennizzato dall'altra copertura

Sono **esclusi** i danni al veicolo.

- ☑ **Incendio, Esplosione o Scoppio** che deriva dalla proprietà o uso di Cose dell'assicurato da parte dell'assicurato stesso, inclusi i veicoli a motore, che causano danni a terzi.



Per i danni alle Cose di terzi il Limite di indennizzo è il 30% del Massimale per sinistro e Anno Assicurativo; all'importo del danno si applica lo Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per ogni sinistro .

Sono **esclusi** i danni a locali di terzi presi in affitto dall'assicurato.

Vita in casa: eventi coperti dall'assicurazione

- ☑ **conduzione della Dimora abituale e/o saltuaria** dell'assicurato, compresi il contenuto ed eventuali dipendenze e aree di pertinenza
- ☑ proprietà e uso di **apparecchi domestici** in genere
- ☑ **caduta di antenne e parabole** radiotelevisive o per radioamatori, e installate in modo fisso sul tetto o sui balconi del Fabbricato
- ☑ **esecuzione di lavori di Manutenzione ordinaria** ai locali della Dimora abituale o saltuaria che l'assicurato esegue direttamente, che non richiedono l'impiego di personale abilitato e per i quali la legge non richiede il certificato di collaudo e/o conformità
- ☑ **somministrazione di cibi o bevande** che causano intossicazione o avvelenamento agli ospiti se le conseguenze comportano cure mediche presso un ospedale
- ☑ **Spargimento di acqua** o di qualsiasi altro liquido che deriva da:
 - Rottura accidentale, anche se causata da gelo, di pluviali, grondaie, tubazioni, condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dell'abitazione di proprietà.
 - Occlusione di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio dell'abitazione di proprietà.

In questo caso sono considerati terzi anche i genitori e i figli dell'assicurato se residenti nello stesso Fabbricato plurifamiliare, ma in unità immobiliari diverse.

- ☑ **Incendio, Esplosione o Scoppio** che deriva dalla conduzione della Dimora abituale e/o saltuaria e del suo contenuto se causa danni a terzi.

Sono compresi i danni a terzi da Incendio, Esplosione o Scoppio causati dall'uso di strutture di soggiorno come camere d'albergo o simili (residence, bungalow) e case di villeggiatura, per soggiorni temporanei dell'assicurato, inclusi i danni alle strutture di soggiorno stesse mentre non sono compresi i danni al contenuto.

Sono **esclusi** i Danni materiali diretti ai locali del proprietario della Dimora abituale e/o saltuaria.



Per danni a Cose di terzi il Limite di indennizzo è il 30% del Massimale per sinistro e Anno Assicurativo; all'importo del danno si sottrae uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per ogni sinistro.



Per i danni alle strutture di soggiorno il Limite di indennizzo è 50.000 euro per sinistro e Anno Assicurativo; all'importo del danno si sottrae uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per ogni sinistro.

Rapporto con gli addetti ai servizi domestici: eventi coperti dall'assicurazione

- ✔ danni per la responsabilità civile che ricade sull'assicurato se causati a terzi dagli addetti ai servizi domestici e dai Collaboratori familiari in genere, se assunti in modo regolare, durante lo svolgimento delle loro mansioni
- ✔ azioni di regresso o di surroga da parte di INAIL o INPS per gli infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici e dai Collaboratori familiari in genere in base alle disposizioni di legge
- ✔ danni per morte e lesioni personali (escluse le malattie professionali) che hanno provocato un'invalidità permanente superiore al 6% (in base all'allegato 1 del D.P.R. 1124/65), non indennizzati da INAIL e/o INPS, per i quali l'assicurato è civilmente responsabile.

L'assicurato è coperto se al momento del sinistro è in regola con gli obblighi dell'assicurazione INAIL e delle altre norme in tema di occupazione e mercato del lavoro.

Per le lesioni personali o la morte sono considerati terzi gli addetti ai servizi domestici, baby-sitter e persone "alla pari" che subiscono infortuni in conseguenza di lavoro o di servizio.

B. RC Proprietario

Se l'assicurato è proprietario di una o più abitazioni destinate ad uso civile, Poste Assicura paga per suo conto i risarcimenti (capitale, interessi e spese) dovuti per i danni materiali e diretti provocati in modo involontario a terzi per le seguenti cause:

Cause di danno a terzi

- | |
|--|
| 1. Incendio, Esplosione e Scoppio |
| 2. Spargimento di acqua |
| 3. Inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo |
| 4. Interruzione o sospensione totale o parziale dell'uso di beni o attività di terzi |
| 5. Caduta di neve o ghiaccio |
| 6. Caduta accidentale di alberi |
| 7. Committenza di lavori di Manutenzione ordinaria e/o straordinaria |
| 8. Conduzione e proprietà dei locali adibiti a uffici o studi professionali |

1. Incendio, Esplosione e Scoppio dell'abitazione che causa danni a terzi, inclusi i beni dei locatari degli immobili di proprietà dell'assicurato.

Se i locali fanno parte di un Fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'assicurazione comprende:

- la responsabilità per i danni di cui l'assicurato deve rispondere in proprio in quanto condòmino
- i danni alle parti comuni del Fabbricato condominiale di cui l'assicurato è responsabile per la sua quota parte.

In questo caso sono considerati terzi anche i genitori e i figli dell'assicurato se residenti nello stesso Fabbricato plurifamiliare, ma in unità immobiliari diverse.

Se, per lo stesso rischio, il condominio è assicurato anche con un'altra compagnia o ha stipulato con Poste Assicura un'altra assicurazione, questa copertura è a secondo rischio. Vuol dire che il Massimale della Responsabilità civile del proprietario è usato per coprire la parte di danno non indennizzato dall'altra assicurazione.

È **escluso** il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.



Il Limite di indennizzo è il 30% del Massimale indicato in polizza, per uno o più sinistri che avvengono nello stesso Anno Assicurativo. All'importo del danno si sottrae uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro.

2. Spargimento di acqua o di qualsiasi altro liquido che deriva da:

- ☑ rottura accidentale, anche se causata da gelo, di pluviali, grondaie, tubazioni, condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dell'abitazione di proprietà
- ☑ Occlusione di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio dell'abitazione di proprietà.

In questo caso sono considerati terzi anche i genitori e i figli dell'assicurato se residenti nello stesso Fabbricato plurifamiliare, ma in unità immobiliari diverse.

3. Inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo dovuto alla fuoriuscita di liquidi.

Sono coperti solo i danni causati da rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e dei loro serbatoi.



Il Limite di indennizzo è di 50.000 euro per Anno Assicurativo. Comprende le spese per la bonifica, che non possono superare il 10% dell'importo totale.

4. Eventi causati da un sinistro indennizzabile secondo questo contratto che hanno come conseguenza immediata e diretta un'interruzione o sospensione totale o parziale di:

- uso di beni di terzi
- attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi di terzi.



In questi casi il Limite di indennizzo è il 30% del Massimale indicato in polizza, per uno o più sinistri che avvengono nello stesso Anno Assicurativo. All'importo del danno si sottrae uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro.

5. Caduta di neve o ghiaccio non rimosso in modo tempestivo dai tetti e da altre superfici di pertinenza dei fabbricati di proprietà dell'assicurato.

6. Caduta accidentale di alberi che si trovano negli spazi adiacenti e di pertinenza del Fabbricato.

7. Esecuzione di lavori di Manutenzione ordinaria e committenza di lavori di straordinaria manutenzione, che rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni.

Sono coperti solo i danni a terzi che derivano dalla responsabilità dell'assicurato in quanto committente dei lavori.

Non sono coperti i danni:

- ⊗ agli addetti ai lavori
- ⊗ che derivano da attività di manutenzione che espongono i lavoratori al rischio di caduta da un'altezza superiore a 2 metri o al rischio di seppellimento o sprofondamento a una profondità superiore a 1,5 metri o a rischi di lavori in pozzi.

La copertura è valida se:

- ☑ l'assicurato ha nominato i responsabili della sicurezza sul luogo di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.lgs. 81/2008)
- ☑ i responsabili della sicurezza possiedono i requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti e al momento del sinistro sono assicurati con copertura valida per la responsabilità civile dell'attività
- ☑ le imprese che eseguono i lavori sono regolarmente iscritte all'albo di categoria e al momento del sinistro sono assicurate con copertura valida per la responsabilità civile dell'attività.

8. Conduzione e proprietà dei locali adibiti a uffici o studi professionali, ma devono essere comunicanti direttamente con l'immobile in cui risiede l'assicurato.

È sempre **esclusa** la responsabilità professionale.

C. RC Famiglia

L'assicurazione comprende i danni a terzi che derivano da:

- ✔ comportamenti dei **figli minori** quando sono **affidati in via temporanea** in custodia a titolo gratuito e di cortesia **a persone** che non fanno parte del Nucleo familiare dell'assicurato.

Sono **esclusi** i danni al terzo che ha preso in affidamento il figlio minore, ai suoi familiari conviventi e alle Cose di proprietà o in uso al minore.

- ✔ **minori di altri affidati all'assicurato in via temporanea** a titolo gratuito e di cortesia, comprese le lesioni che possono subire gli stessi minori.

Sono **esclusi** i danni all'assicurato, ai suoi familiari conviventi e alle Cose di proprietà o in uso dal minore.

- ✔ danni causati da figli di età fino a 26 anni compresi, non più conviventi in quanto **all'estero per motivi di studio**. È compresa la **conduzione di appartamenti o camere in affitto**, al di fuori del comune di residenza, da parte dei figli di età fino a 26 anni compresi non più conviventi per motivi di studio

In USA, Canada e Messico sono coperti solo i danni materiali a persone e Cose; lo Scoperto è del 20% con il minimo di 1.500 euro.

- ✔ **eventi accidentali tra fratelli o sorelle di minore età** che causano una lesione corporale che determina un'Invalidità permanente da Infortunio superiore al 3% valutata secondo la *Tabella INAIL* allegata a questo contratto. Solo in questo caso i figli minori dell'assicurato sono considerati terzi.

Sono **escluse** le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.



Poste Assicura paga fino a 50.000 euro per Anno Assicurativo.

- ✔ guida di ciclomotore, motoveicolo o macchina agricola di proprietà dell'assicurato da parte di **figlio minore regolarmente abilitato alla guida** per i danni corporali causati a terzi trasportati all'insaputa dei genitori.

- ✔ **guida o messa in movimento di veicoli a motore e natanti** di proprietà dell'assicurato o di terzi da parte di figli minori o incapaci per legge e non abilitati alla guida, avvenuti all'insaputa del genitore.

Nel caso di **figlio minore regolarmente abilitato alla guida e guida o messa in movimento di veicoli a motore e natanti**, se già prevista specifica copertura nella polizza di responsabilità civile per i rischi da circolazione, questa copertura è a secondo rischio: vuol dire che il Massimale viene utilizzato per coprire la parte di danno non indennizzato dall'altra copertura. Non sono coperti i danni al veicolo.



Le coperture relative alla guida di un figlio minore regolarmente abilitato alla guida di un ciclomotore, motoveicolo o macchina agricola o non abilitato alla guida di veicoli a motore e natanti, valgono per:

- la rivalsa esercitata dall'assicuratore della responsabilità civile auto nei confronti dell'assicurato in caso di eccezioni inopponibili o dal fondo di garanzia per le vittime della strada (D.lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni)
- le richieste di risarcimento il cui importo supera il Massimale della copertura di responsabilità civile per i rischi di circolazione o di quello del fondo di garanzia
- i veicoli a motore o natanti di proprietà di terzi, anche senza la polizza di responsabilità civile per i rischi di circolazione
- i veicoli a motore o natanti di proprietà dell'assicurato, solo se c'è la polizza di responsabilità civile per i rischi di circolazione ed è in regola con il pagamento del premio.

D. RC B&B (opzionale)

(Si può aggiungere alla copertura Responsabilità civile e Tutela legale)

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile che deriva all'assicurato per lo svolgimento del servizio di Bed & Breakfast esercitato nel rispetto di leggi regionali e nazionali vigenti che regolano la materia e successive modificazioni e integrazioni.

Il servizio di Bed & Breakfast offerto dall'assicurato deve limitarsi ad alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, svolto nell'immobile in cui risiede l'assicurato o nei locali direttamente comunicanti o nelle eventuali dipendenze.

Sono coperti la **morte o le lesioni personali causate agli ospiti**, compresa la **somministrazione di cibi e bevande** se non di produzione dell'assicurato se sono state prestate cure mediche presso un ospedale.

Sono **esclusi** i danni causati alle Cose degli ospiti, anche se date in consegna e custodia all'assicurato.

Cosa è escluso dalla copertura Responsabilità civile?

Sono sempre esclusi i danni:

- ⊗ causati da atti dolosi dell'assicurato; sono però coperti i danni causati da atti dolosi delle persone di cui l'assicurato deve rispondere
- ⊗ avvenuti in occasione di atti di guerra, terrorismo, insurrezione, occupazione militare e invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse o sabotaggi organizzati
- ⊗ conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici
- ⊗ causati dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche
- ⊗ verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ⊗ derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto
- ⊗ causati da furto e da rapina
- ⊗ conseguenti ad un Attacco informatico al Sistema informatico dell'assicurato (► tranne le eventuali spese legali che l'assicurato deve sostenere nei casi previsti dalla copertura di Tutela legale)
- ⊗ da proprietà o uso di aeromobili giocattolo, aeromodelli e aeromobili a pilotaggio remoto, droni
- ⊗ a Cose o animali di proprietà o in consegna o custodia all'assicurato
- ⊗ causati dall'esercizio della caccia
- ⊗ conseguenti all'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali o, comunque, svolte a scopo di lucro (tranne quanto descritto in ► D. RC B&B se è stata acquistata)
- ⊗ derivanti da sport svolti a livello professionistico
- ⊗ derivanti dalla pratica anche a livello dilettantistico dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme (comprese Thai Boxe, Full Contact, Karate e Judo), scalata di rocce, ghiacciai o pareti di allenamento per free climbing, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- ⊗ derivanti dalla violazione di leggi e regolamenti relativi all'uso di armi
- ⊗ causati dalla detenzione o da impiego di esplosivi
- ⊗ causati dall'impiego di veicoli e di macchinari da parte di persone senza i necessari requisiti psicofisici;
- ⊗ responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) (tranne quanto descritto in ► A. RC della Vita Privata - Rapporto con gli addetti ai servizi domestici)

- ⊗ causati da malattie professionali comprese le malattie conseguenti a silicosi o connesse a lavorazioni con amianto e silicio
- ⊗ causati dai prestatori d'opera
- ⊗ causati da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali, vetustà, corrosione e difetto di manutenzione
- ⊗ derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
- ⊗ derivanti da attività di volontariato a carattere sanitario e/o con mansioni a carattere organizzativo-dirigenziale
- ⊗ causati dallo svolgimento del servizio di Bed & Breakfast (tranne se attivata ► D. RC B&B)
- ⊗ conseguenti a deviazioni, alterazioni, interruzioni, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento
- ⊗ causati da proprietà, uso, guida di veicoli a motore, natanti a motore, aeromobili (tranne quanto descritto in ► A. RC della Vita Privata – Tempo libero e in ► C. RC Famiglia)
- ⊗ causati da lavori di Manutenzione straordinaria (tranne quanto previsto in ► B. RC Proprietario)
- ⊗ riconducibili ai rischi di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e la navigazione di natanti, per i quali è obbligatoria l'assicurazione (legge n. 990 e successive modifiche e integrazioni e normative analoghe nei paesi esteri)
- ⊗ causati dalla proprietà e/o uso di animali
- ⊗ causati dall'assicurato che si trovi in stato di ubriachezza o di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Sono **esclusi** i risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio, cioè l'importo stabilito dal giudice come ulteriore risarcimento a favore del danneggiato quando viene dimostrato che il danneggiante ha agito con dolo o colpa grave.

E. Tutela Legale

Poste Assicura paga gli oneri per la tutela legale dell'assicurato e del suo Nucleo familiare per la difesa dei loro interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale. Sono compresi gli oneri che la controparte non può pagare. La gestione e la liquidazione dei sinistri è affidata ad ARAG (Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia).

La copertura vale per le controversie relative a:

- ✓ vita privata
- ✓ attività svolte in qualità di lavoratore dipendente
- ✓ proprietà e/o conduzione dell'abitazione in cui risiede l'assicurato
- ✓ protezione online.

Poste Assicura e ARAG mettono inoltre a disposizione degli assicurati un servizio di **Document center e Guide legali**.

Tramite un link presente nell'area riservata, **il cliente può**

- ✓ **accedere ad un archivio on-line** (*Document center*) costantemente aggiornato, di documenti utili per la **gestione di problematiche quotidiane legate al mondo del diritto**.
- ✓ scaricare degli **utili vademecum** (*Guide legali*) di carattere giuridico in diversi ambiti della vita privata predisposti da specialisti e costantemente aggiornati.

Il portale dedicato al *Document center* è strutturato per aree tematiche nelle quali sono contenuti i documenti che può direttamente usare (utenze, querele, immobili, locazione, contratti, rapporti con la Pubblica Amministrazione., etc.).

Il servizio fornisce inoltre una breve descrizione del contenuto, permette il download gratuito di modelli di documenti, utili per la vita di tutti i giorni e non necessariamente collegati alle garanzie di polizza.

Vita Privata: casi coperti dalla Tutela legale

- ✔ richieste di risarcimento per danni personali e/o a Cose subiti dall'assicurato per Fatti illeciti di terzi
- ✔ controversie che nascono da presunte inadempienze contrattuali che derivano dall'acquisto di beni o servizi, solo se il valore della lite è superiore a 100 euro ed inferiore a 52.000 euro
- ✔ controversie sui rapporti di lavoro con Collaboratori familiari assunti in modo regolare
- ✔ difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la copertura vale anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Sono coperte anche le spese legali sostenute nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni in caso di incidente stradale.

- ✔ difesa in procedimenti penali per delitti dolosi; la copertura vale
 - se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
 - se il reato è derubricato da doloso a colposo
 - se il procedimento è archiviato per infondatezza del reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
 - se il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento);
 - se il reato si estingue per prescrizione
- ✔ controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali
- ✔ richieste di risarcimento che derivano da incidenti stradali nei quali le persone assicurate sono rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici.
- ✔ Sono coperte le richieste di risarcimento per danni subiti dagli assicurati in caso di lesioni fisiche o di malattia conseguenti a malasanità (*Medical malpractice*).

La garanzia comprende sia le vertenze contrattuali che quelle extra contrattuali nei confronti del medico o dell'operatore sanitario che ha eseguito la prestazione medica o paramedica e nei confronti della struttura sanitaria pubblica o privata dove è stata eseguita la prestazione medica, paramedica o riabilitativa.

Attività svolte in qualità di lavoratore dipendente: casi coperti dalla Tutela legale

- ✔ richieste di risarcimento per danni personali e/o a Cose subiti dall'assicurato per Fatti illeciti di terzi
- ✔ vertenze di lavoro dipendente; comprese le vertenze di lavoro che sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato)
- ✔ controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali
- ✔ difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni riguardanti le mansioni svolte; la copertura vale anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.



Sono **escluse** le professioni mediche, ogni attività di lavoro autonomo, di impresa e altre tipologie di collaborazione.

Proprietà e/o conduzione dell'Abitazione in cui risiede l'assicurato: casi coperti dalla Tutela legale

- ✔ richieste di risarcimento per danni personali e a Cose subiti dall'assicurato per Fatti illeciti di terzi
- ✔ difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la copertura vale anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato
- ✔ impugnazione delle delibere assembleari condominiali relative all'immobile in cui l'assicurato risiede **escluse** le vertenze per le spese condominiali e le vertenze tra condomini.
In questo caso è previsto un Massimale di 5.000 euro per sinistro
- ✔ vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative all'immobile in cui l'assicurato risiede.

Protezione online

La copertura comprende la tutela l'assicurato e del suo Nucleo familiare nelle azioni riguardanti eventi dannosi causati dall'uso del web e/o social network nell'ambito della vita privata degli assicurati

Sono coperti i seguenti eventi:

1. *Cyberbullismo e Stalking*
2. *Difesa penale per reati commessi*
3. *Acquisti online*
4. *Reputazione online*
5. *Uso fraudolento delle carte di credito*
6. *Ripristino onorabilità creditizia*
7. *Fornitore del servizio internet o di posta elettronica.*

Le garanzie previste nella Protezione online operano in tutto il mondo, se l'ufficio giudiziario competente si trova in uno dei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein.

1. Cyberbullismo e Stalking

Poste Assicura paga le spese per la tutela legale comprese in questo contratto che occorrono agli assicurati per la difesa dei loro interessi se devono richiedere il risarcimento dei danni a terzi subiti per il reato di *cyberbullismo* (legge n.71/2017) e *stalking* attraverso l'uso del web o social network (legge n. 38/2009).

Sono comprese anche le spese sostenute per effettuare la denuncia nei confronti del terzo.



Questa garanzia opera nel caso in cui è stato instaurato un procedimento penale nel quale il responsabile del danno è rinviato a giudizio.

2. Difesa penale per reati commessi

Poste Assicura paga le spese per la tutela legale comprese in questo contratto che occorrono agli assicurati per reati commessi tramite l'uso del web.

Per i reati dolosi la garanzia opera in caso di:

- ✓ assoluzione passata in giudicato
- ✓ depenalizzazione del reato da doloso a colposo
- ✓ archiviazione per infondatezza della notizia di reato
- ✓ fatto non previsto come reato
- ✓ se il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
- ✓ se il reato si estingue per prescrizione.

Sono **esclusi** i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

3. Acquisti online

Poste Assicura paga le spese che occorrono agli assicurati per le controversie contrattuali riguardanti gli acquisti su portali di e-commerce che hanno un valore in lite di almeno 100 euro.

Questa garanzia opera nel caso di:

- ✓ mancata consegna del bene/servizio acquistato
- ✓ difetto del bene/servizio
- ✓ negazione del diritto al ripensamento.

4. Reputazione online

Poste Assicura paga le spese che occorrono agli assicurati per la difesa dei loro interessi nel caso in cui debba richiedere il risarcimento a terzi per un danno subito a seguito di pubblicazione non autorizzata di foto, video e altri contenuti multimediali privati sul web o social network.

È compresa anche la richiesta di modifica o eliminazione della pubblicazione non autorizzata.



Questa garanzia opera nel caso in cui è stato instaurato un procedimento penale nel quale il responsabile del danno è rinviato a giudizio.

5. Uso fraudolento delle carte di credito

Poste Assicura paga le spese che occorrono agli assicurati per le controversie contrattuali riguardanti l'uso fraudolento da parte di terzi delle carte di credito o di pagamento dell'assicurato tramite internet.

6. Ripristino onorabilità creditizia

Poste Assicura paga le spese che occorrono agli assicurati per il ripristino dell'onorabilità creditizia dell'assicurato a seguito di cause pendenti e/o protesti in caso di furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei Dati personali o finanziari degli assicurati tramite il web o altre modalità.

7. Fornitore del servizio internet o di posta elettronica

Poste Assicura paga le spese che occorrono agli assicurati per le controversie contrattuali con il fornitore del servizio di connessione internet o del servizio di posta elettronica o di posta certificata che hanno un valore in lite di almeno 100 euro.

Quali spese sono coperte dalla Tutela legale?

L'assicurazione comprende le spese:

- ☑ per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro
- ☑ dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione
- ☑ del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato o di Transazione autorizzata da ARAG
- ☑ dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale
- ☑ dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG
- ☑ di esecuzione forzata, fino a due tentativi per sinistro
- ☑ dell'organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria
- ☑ per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti in genere purché scelti in accordo con ARAG
- ☑ processuali nel processo penale (art. 535 del Codice di procedura penale)
- ☑ di giustizia
- ☑ necessarie allo svolgimento di arbitrati per la risoluzione di controversie garantite in polizza; sono comprese le spese degli arbitri sostenute dall'assicurato
- ☑ di investigazione difensiva nel procedimento penale.

È garantito l'intervento di un unico legale competente per territorio per ogni grado di giudizio.

Quanto dura la copertura Tutela legale? E quando comincia l'evento all'origine del sinistro?

La copertura vale per le controversie che si verificano nel periodo di validità dell'assicurazione e che sono denunciate entro 12 mesi dalla sua cessazione.

In ogni caso l'evento che ha originato il sinistro deve essere avvenuto:

- in caso di richieste di risarcimento di danni extra-contrattuali o di procedimenti penali: durante il periodo di validità dell'assicurazione
- in tutti gli altri casi: dopo un mese dall'inizio dell'assicurazione per la prima sottoscrizione; nei rinnovi, durante il periodo di validità della polizza.

L'evento che ha originato il sinistro si ritiene cominciato:

- nel caso di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali: quando si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento
- in tutti gli altri casi: quando una delle parti ha o avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, l'evento si ritiene cominciato alla data della prima violazione.



Non sono coperti i casi che nascono da contratti che al momento della sottoscrizione erano stati già disdetti da una delle parti o la cui rescissione, risoluzione o modifica era già stata chiesta da una delle parti.

Si considerano come unico sinistro:

- le controversie promosse da o contro più persone che riguardano lo stesso fatto o richieste identiche o connesse
- procedimenti che riguardano lo stesso evento-fatto, anche se di natura diversa.



La copertura è offerta a tutti gli assicurati coinvolti, ma il Massimale resta unico ed è ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri sostenuti da ciascuno.

Se la controversia è tra più persone assicurate, è coperto solo l'assicurato indicato in polizza.

Se sullo stesso rischio coperto da questo contratto coesistono una o più assicurazioni di tutela legale, questa copertura vale dopo che le altre assicurazioni hanno pagato.

Ci sono casi in cui la Tutela legale non vale?

La Tutela legale non vale per:

- ⊗ pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
- ⊗ oneri fiscali diversi da quelli previsti tra le Spese di giustizia, richiesti dalla legge per regolarizzare i documenti necessari per la gestione del sinistro e per ogni altro onere fiscale che si presenta nel corso o alla fine della causa
- ⊗ controversie che riguardano il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni
- ⊗ controversie in materia fiscale e amministrativa
- ⊗ fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, insurrezioni, operazioni militari, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoti, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive
- ⊗ controversie che riguardano diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori
- ⊗ controversie di natura contrattuale nei confronti di Poste Assicura o del Gruppo Poste Italiane

- ⊗ controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili o di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria (D.lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni) (tranne quanto previsto in ► Vita Privata: casi coperti dalla Tutela legale)
- ⊗ fatti dolosi delle persone assicurate
- ⊗ fatti non accidentali relativi ad inquinamento ambientale
- ⊗ qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile se l'assicurato viene perseguito in sede penale;
- ⊗ qualsiasi caso assicurativo che riguarda o deriva dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione
- ⊗ controversie su contratti di concessione di immobili a terzi a titolo gratuito, oneroso (per esempio locazione) o in qualsiasi altra forma
- ⊗ controversie relative alle spese condominiali e controversie tra condomini
- ⊗ contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali è necessaria la concessione edilizia rilasciata dal comune
- ⊗ controversie per sinistri causati da impiego di sostanze radioattive
- ⊗ controversie per le quali è ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato.

Dove vale la copertura?

La Responsabilità civile vale in tutto il mondo.

La Tutela legale vale:

- in Europa o negli stati extraeuropei del bacino del Mar Mediterraneo, nei casi che riguardano il diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da Fatti illeciti di terzi o di procedimento penale, purché il foro in cui si procede si trovi in questi territori
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in tutti gli altri casi
- in tutto il mondo, a patto che l'ufficio giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein nei casi che riguardano le garanzie previste nella protezione online.

Poste Assicura non deve fornire una copertura o a pagare un sinistro se per farlo incorre in una qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

IN CASO DI SINISTRO

Come si denuncia il sinistro di Responsabilità civile?

Entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o in concerto la possibilità, deve denunciare il sinistro con una di queste modalità:



accedendo alla sua area riservata sul sito www.poste-assicura.it.

Le ricordiamo che, se non lo ha già fatto, inserendo in area riservata il suo numero di cellulare, potrà ricevere anche per sms gli aggiornamenti sulla lavorazione della sua pratica di sinistro.

 chiamando il **numero verde 800.13.18.11**, raggiungibile anche da telefonia mobile, (dall'estero +39 02 824.43.210), dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.00, specificando che vuole denunciare un sinistro.

Nel corso della telefonata le sarà richiesto:

- Nome e Cognome dell'assicurato
- Numero di polizza
- Data e luogo accadimento sinistro
- Descrizione evento.

 inviando la denuncia o il *Modulo di denuncia sinistro*, compilato in tutte le sue parti, presente all'interno delle condizioni di assicurazione, alla casella di posta elettronica **sinistri@poste-assicura.it**, indicando sempre il numero di polizza.

Le ricordiamo che l'utilizzo della posta elettronica per inviare informazioni personali o sensibili può non garantire la riservatezza dei dati contenuti nel corpo del messaggio o in allegato essendo la comunicazione tra mittente e destinatario non diretta.

 inviando la denuncia o il *Modulo di denuncia sinistro* a
Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Viale Europa, 190 - 00144 Roma.

Secondo la tipologia di sinistro, Poste Assicura può richiedere documenti specifici su come è avvenuto e/o sulla relazione dell'assicurato riguardo alle persone e i beni coinvolti.

Non rispettare l'obbligo della denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo: totale in caso di dolo, parziale in caso di colpa grave (art. 1915 del Codice civile).

Poste Assicura non paga l'indennizzo se l'assicurato ha agito in accordo con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.

Come si valuta l'invalidità permanente dei figli minori?

L'invalidità permanente dei figli minori si valuta in base alla *Tabella INAIL* allegata a questo contratto.

La **perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto** comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.

Se il minore subisce una o più **menomazioni dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto**, la valutazione si ottiene sommando le percentuali delle menomazioni fino a raggiungere il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto.

Se l'invalidità permanente **non può essere determinata sulla base della Tabella INAIL né secondo i criteri indicati nei due paragrafi precedenti**, l'indennizzo si stabilisce considerando, sulla base delle percentuali delle sue menomazioni, la diminuzione permanente della capacità generica dell'assicurato a svolgere qualsiasi lavoro proficuo a prescindere dalla sua professione.

Per valutare le **menomazioni visive e uditive** la quantificazione del grado di invalidità permanente considera gli eventuali presidi correttivi.

Poste Assicura paga l'indennizzo se le conseguenze dirette dell'Infortunio sono indipendenti dalle condizioni fisiche o patologiche preesistenti. Anche in caso di mutilazione o difetto fisico dell'assicurato, viene pagato l'indennizzo per l'invalidità permanente solo con riferimento alle conseguenze dirette, come se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra.

Poste Assicura non paga l'indennizzo se:

- ⊗ l'Infortunio è una conseguenza indiretta delle condizioni preesistenti del minore
- ⊗ le condizioni preesistenti del minore hanno pregiudicato l'esito delle lesioni prodotte dall'Infortunio
- ⊗ le condizioni preesistenti di mutilazione o difetto fisico del minore hanno pregiudicato l'esito delle lesioni prodotte dall'Infortunio.

Come si denuncia il sinistro di Tutela legale?

Entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o in concreto la possibilità, deve denunciare il sinistro con una di queste modalità:

 accedendo alla sua area riservata sul sito www.poste-assicura.it.
Le ricordiamo che, se non lo ha già fatto, inserendo in area riservata il suo numero di cellulare, potrà ricevere anche per sms gli aggiornamenti sulla lavorazione della sua pratica di sinistro.

 chiamando il **numero verde 800.13.18.11**, raggiungibile anche da telefonia mobile, (dall'estero +39 02 824.43.210) dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.00, specificando che intende denunciare un sinistro.

Nel corso della telefonata le sarà richiesto:

- Nome e Cognome dell'assicurato
- Numero di polizza
- Data e luogo accadimento sinistro
- Descrizione evento

 inviando la denuncia o il *Modulo di denuncia sinistro*, compilato in tutte le sue parti, presente all'interno delle condizioni di assicurazione, alla casella di posta elettronica **sinistri@poste-assicura.it**, indicando sempre il numero di polizza.

Le ricordiamo che l'utilizzo della posta elettronica per inviare informazioni personali o sensibili può non garantire la riservatezza dei dati contenuti nel corpo del messaggio o in allegato essendo la comunicazione tra mittente e destinatario non diretta.

 inviando la denuncia o il *Modulo di denuncia sinistro* a
Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Viale Europa, 190 - 00144 Roma.

In caso di denuncia l'assicurato deve:

- informare subito in modo completo e veritiero su tutti i particolari del sinistro
- indicare i mezzi di prova ed i documenti e metterli a disposizione se Poste Assicura lo richiede
- conferire il mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi ed informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e i documenti necessari.

 In ogni caso deve informare Poste Assicura di ogni atto notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica.

Come gestisce il sinistro ARAG?

Ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per raggiungere un accordo amichevole tra le parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure **affidandone la gestione ad un avvocato di propria scelta.**

 Nel frattempo, l'assicurato non deve prendere iniziative, compiere azioni, raggiungere accordi o transazioni senza prima informare ARAG.

Se l'assicurato non informa ARAG non ha più diritto all'indennizzo del sinistro.

Se non è possibile arrivare a un accordo o la controversia è tale da escludere questa possibilità o se c'è un conflitto di interessi fra ARAG e l'assicurato o è necessaria una difesa penale, l'assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello sede degli uffici giudiziari competenti e **deve segnalarne il nome ad ARAG**.

Se la Corte d'Appello competente è in un luogo diverso da quello di residenza, l'assicurato può scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d'Appello di propria residenza e **deve segnalarne comunque il nome ad ARAG**. ARAG rimborsa anche le eventuali spese sostenute solo in sede giudiziale per un legale se rientrano nei limiti indicati in polizza.

Sono **escluse** le spese per l'indennità di trasferta; in caso di domiciliazione non è coperta la duplicazione di onorari.

L'assicurato che non può o non vuole scegliere un legale di sua fiducia **può chiedere ad ARAG di incaricare un legale** al quale affidare la tutela dei propri interessi. L'assicurato deve dargli la procura e fornirgli tutta la documentazione necessaria. ARAG poi conferma l'incarico al legale.

Se è necessario nominare un perito di parte, la nomina deve essere concordata con ARAG.

ARAG rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito, anche se l'assicurato ha dato l'incarico a diversi legali/periti.

 Poste Assicura o ARAG non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

Cosa succede se l'incarico al legale viene revocato o il legale stesso rinuncia all'incarico?

Se l'assicurato revoca l'incarico al legale e ne nomina un altro nel corso dello stesso grado di giudizio, ARAG paga le spese di un solo legale a scelta dell'assicurato.

Se la revoca avviene al termine di un grado di giudizio, ARAG rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

Se a rinunciare è il legale incaricato, ARAG rimborsa sia le spese del primo legale, sia le spese del nuovo legale, se la rinuncia non è dovuta a una oggettiva valutazione di malafede o colpa grave dell'assicurato.

Quali sono gli obblighi dell'assicurato?

L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti sugli onorari dovuti senza il consenso di ARAG.

Alla definizione della controversia, ARAG rimborsa all'assicurato le spese sostenute nei limiti del Massimale se queste spese non possono essere recuperate dalla controparte.

 **Se non rispetta questi obblighi l'assicurato non ha diritto alla Tutela legale.**

Cosa succede se l'assicurato e ARAG non sono d'accordo?

Se l'assicurato e ARAG non sono d'accordo sull'interpretazione della polizza e/o la gestione del sinistro, di comune accordo possono affidare la decisione a un arbitro che decide secondo equità. Se non si accordano sull'arbitro la decisione spetta al Presidente del tribunale per territorio competente per la controversia.

Le spese dell'arbitrato vengono ripartite così:

- se l'arbitrato è favorevole per ARAG sono ripartite al 50% fra ciascuna delle parti
- se l'arbitrato è totalmente favorevole per l'assicurato le paga ARAG.

Anche se ci si rivolge a un arbitro, ci si può sempre rivolgere all'autorità giudiziaria.

A chi spettano le somme recuperate?

- All'assicurato spettano i risarcimenti ottenuti e le somme recuperate o corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi
- A Poste Assicura o ad ARAG spettano gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva e/o stragiudiziale, perché già sostenute.

Poste Assicura può rivalersi verso il responsabile di un sinistro?

Poste Assicura può rivalersi nei confronti dei terzi responsabili che hanno causato il danno.

Poste Assicura non si rivale, salvo in caso di dolo, se:

- il danno è causato da:
 - figli o ascendenti
 - altri parenti o affini dell'assicurato, solo se parenti o affini sono conviventi con l'assicurato stesso in modo stabile
 - domestici
- il Contraente e/o l'Assicurato non esercitano azione di rivalsa verso i terzi responsabili.



Solo nel caso della copertura RC famiglia, Poste Assicura non si rivale, salvo in caso di dolo, se:

- il danno è causato da figli minori dell'assicurato affidati a:
 - ascendenti, altri parenti o affini dell'assicurato
 - domestici.

Copertura Protezione digitale – Attacco informatico

COSA È ASSICURATO

Cosa prevede la copertura?

È assicurato il Sistema informatico dell'assicurato e del suo Nucleo familiare quando, in seguito ad un Attacco informatico, si verifica una sottrazione illecita di fondi dal proprio Conto corrente on-line, una frode sull'acquisto on-line, atti di Cyber bullismo, Cyber stalking, diffamazione o Furto dell'Identità digitale.

Dopo la denuncia del sinistro, Poste Assicura, avvalendosi di fiduciari tecnici, supporta l'assicurato nel ripristinare il suo Sistema informatico.

Poste Assicura protegge inoltre gli assicurati quando ricevono una Richiesta di risarcimento da parte di terzi, perché civilmente responsabili ai sensi di legge, a causa di un Attacco informatico che ha colpito il loro Sistema informatico comportando:

- indisponibilità del Sistema informatico di terzi
- alterazione, cancellazione, danneggiamento, divulgazione, accesso non autorizzato ai Dati di terzi archiviati nel loro Sistema informatico.

Cosa comprende il Sistema informatico?

Il Sistema informatico comprende personal computer, laptop, tablet o smartphone e sono assicurati fino a 5 dispositivi per polizza.

La copertura a colpo d'occhio

A	Home banking – Sottrazione illecita di fondi	Supporto tecnico nel ripristino del Sistema informatico
B	Acquisto On-line	
C	Cyber bullismo – Cyber stalking – Diffamazione	
D	Furto dell'Identità digitale	
E	Responsabilità civile per violazioni della sicurezza della rete	

A. HOME BANKING - SOTTRAZIONE ILLECITA DI FONDI

Poste Assicura rimborsa l'importo sottratto, in modo illegale, dal Conto corrente on-line degli assicurati in caso di:

- accesso non autorizzato tramite Malware che ha colpito il Sistema informatico
- divulgazione involontaria e/o colposa di Dati Personali a terzi a seguito di un'azione di Phishing, Smishing o Pharming.



Il Limite di indennizzo è 5.000 euro per sinistro e anno; all'importo del danno viene detratta una franchigia di 250 euro per ciascun sinistro.

In seguito alla denuncia del sinistro, Poste Assicura, con il supporto di fiduciari tecnici, contatta l'assicurato al fine di:

- verificare che non vi siano Malware installati sui dispositivi degli assicurati
- esaminare i siti Web in cui sono stati effettuati gli ultimi acquisti, per identificare possibili siti infetti o contraffatti
- analizzare le e-mail ricevute per identificare casi di Phishing, Smishing o Pharming.

Al termine delle analisi, viene redatta una relazione forense a supporto delle attività legali e/o di recupero delle somme sottratte; l'assicurato può farne richiesta.

B. ACQUISTI ON-LINE

Poste Assicura rimborsa l'importo che gli assicurati, convinti in maniera fraudolenta, hanno pagato per l'acquisto di un bene o servizio che:

- non viene consegnato o messo a loro disposizione entro 14 giorni dalla data concordata
- presenta caratteristiche diverse rispetto a quelle oggetto della compravendita
- non volevano acquistare.

Il Pagamento elettronico deve essere avvenuto con:

- Carta di pagamento
- Portafoglio elettronico
- Bonifico bancario
- Download di un software utile ad effettuare il pagamento con una delle modalità indicate (a titolo di esempio Google Wallet e PayPal).



Il Limite di indennizzo è 3.000 euro per sinistro e anno; all'importo del danno viene detratta una franchigia di 75 euro per ciascun sinistro.

In seguito alla denuncia del sinistro Poste Assicura, con il supporto di fiduciari tecnici, raccoglie le comunicazioni intrattenute dagli assicurati nel "processo di acquisto on-line" per effettuare un'analisi utile a certificarne la veridicità.

Al termine delle analisi, viene redatta una relazione forense per supportare possibili azioni legali nei confronti di eventuali siti internet "fraudolenti", ed eventuali furti d'identità occorsi; l'assicurato può farne richiesta.

C. CYBER BULLISMO – CYBER STALKING – DIFFAMAZIONE

Poste Assicura rimborsa:

- ☑ le spese necessarie per presentare **istanza di oscuramento** ai sensi di legge (legge 29 maggio 2017 n. 71 - disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e legge 23 aprile 2009 n. 38) al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media per porre fine all'azione di diffamazione e/o cyber bullismo e/o cyber stalking nei confronti dell'assicurato
- ☑ le spese necessarie per rivolgersi al **Garante della Privacy** se il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media non ha ottemperato all'oscuramento entro 48 ore dalla richiesta

- ✓ le spese necessarie per le prime 10 ore di **supporto psicologico** la cui necessità – certificata dal proprio medico curante – si potrebbe presentare in seguito alla diffamazione e/o al cyber bullismo e/o cyber stalking subito dall'assicurato.

 Il Limite di indennizzo è 5.000 euro per sinistro e anno.

In seguito alla denuncia del sinistro Poste Assicura, con il supporto di fiduciari tecnici:

- raccoglie tutte le informazioni digitali, sia su internet, sui sistemi di messaggistica dei social media o su sistemi come WhatsApp, Telegram o qualsiasi altro
- certifica le informazioni digitali raccolte
- avvia il processo di ritiro delle menzioni su Internet.

Una volta raccolte le prove, sono analizzate per identificare l'origine e/o eventuali responsabili. Il lavoro è coordinato con gli esperti, legali, psicologici o di polizia.

La sorveglianza digitale è effettuata per permettere il continuo controllo delle menzioni "negative" presenti e conseguente rimozione di quelle indesiderate.

D. FURTO DELL'IDENTITÀ DIGITALE

Poste Assicura rimborsa:

- ✓ le spese sostenute a seguito del Furto dell'Identità digitale in conseguenza dell'**utilizzo fraudolento di documenti d'identità falsificati** e contenenti i Dati Personali degli assicurati per accedere, in modo illecito, a linee di credito (compreso il costo per la richiesta di nuovi documenti).

 Dal rimborso resta **escluso** l'importo delle linee di credito

- ✓ le spese necessarie per le prime 10 ore di **supporto psicologico** la cui necessità – certificata dal proprio medico curante – si potrebbe presentare in seguito al Furto dell'Identità digitale.

 Il Limite di indennizzo è 5.000 euro per sinistro e anno.

In seguito alla denuncia del sinistro Poste Assicura, con il supporto di fiduciari tecnici:

- raccoglie i Dati dell'incidente, lo Spoofing del profilo, le richieste di credito, lo Spoofing dei Dati bancari, le credenziali o i profili sostituiti
- monitora e raccoglie tutte le menzioni esistenti sul web relative alle credenziali digitali sotto osservazione;
- controlla che non ci siano Malware installati sul computer
- esamina i profili sui social network e gli account e-mail per identificare eventuali accessi fraudolenti.

Se è impossibile accedere ai profili digitali degli assicurati, è effettuato il processo di ripristino/recupero/rigenerazione degli account e dei profili.

Nel caso in cui il Furto d'Identità comporta la diffamazione o perdita di reputazione, sono monitorate le menzioni su internet che hanno un impatto sull'immagine degli assicurati, gestendo il ritiro delle stesse se necessario.

Al termine delle analisi, è redatta una relazione forense per accompagnare le azioni legali da intraprendere; l'assicurato può farne richiesta.

E. RESPONSABILITÀ CIVILE PER VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA DELLA RETE

Poste Assicura protegge gli assicurati dai risarcimenti da pagare per i danni provocati in modo involontario a terzi (capitale, interessi e spese) a causa di un Attacco informatico al proprio Sistema informatico che ha causato:

- l'indisponibilità del Sistema informatico del terzo danneggiato
- l'alterazione, la cancellazione, il danneggiamento, un accesso non autorizzato o la divulgazione di Dati presenti nel Sistema informatico del terzo danneggiato.



La garanzia è prestata nei limiti del massimale di 20.000 euro per sinistro e anno assicurativo.

In seguito alla denuncia del sinistro Poste Assicura, con il supporto di fiduciari tecnici, esegue un'analisi forense per stabilire se la Richiesta di risarcimento del terzo è fondata o meno e, in base ai risultati, vengono intraprese le necessarie azioni in coordinamento con esperti di informatica forense.

In caso di Attacco informatico vengono raccolte le informazioni indicate nella Richiesta di risarcimento del danneggiato per procedere alla verifica dell'esistenza dell'infezione, nonché della sua diffusione, e dei mezzi coinvolti, browser, e-mail, accesso alla rete, ecc.

Chi non è considerato terzo?

Non è considerato terzo:

- ⊗ chi è coperto da questa assicurazione
- ⊗ il coniuge, i genitori e i figli dell'assicurato, anche se non conviventi
- ⊗ qualsiasi altra persona, parente o affine, che convive con l'assicurato in modo stabile.

SUPPORTO TECNICO NEL RIPRISTINO DEL SISTEMA INFORMATICO

Se in caso di sinistro, il Sistema informatico degli assicurati è stato contaminato da un Malware, è effettuato il ripristino del Sistema informatico danneggiato identificando la natura dell'evento.

Se il recupero e/o la decontaminazione può essere fatto da remoto, il dispositivo viene decontaminato, i Dati vengono ripristinati e archiviati di nuovo sul dispositivo.

Se il ripristino dei Dati non è gestibile da remoto, il dispositivo viene inviato presso un laboratorio specializzato per procedere con il recupero dei Dati.

Cosa è escluso dalla copertura?

Sono sempre **esclusi**:

- ⊗ sinistri accaduti prima della stipula del contratto
- ⊗ le richieste di risarcimento conseguenti a fatti accaduti o noti all'assicurato prima della data di decorrenza del contratto
- ⊗ danni dovuti a dolo o colpa grave degli assicurati
- ⊗ i trasferimenti di denaro dovuti alla sottrazione fisica o allo smarrimento di Carte di pagamento
- ⊗ le spese per revisioni, modifiche o miglioramenti, effettuate in occasione della rimessa in efficienza del Sistema informatico assicurato
- ⊗ i danni causati da guasti o interruzioni o indisponibilità di sistemi di comunicazione, fornitura del servizio internet, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo degli assicurati

- ⊗ qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una guerra o di una guerra informatica. Per guerra informatica si intende l'uso di un sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, negare, degradare, manipolare o distruggere le informazioni in un sistema informatico di o in un altro stato
- ⊗ i danni che si verificano direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ⊗ i danni in occasione di attacchi con armi chimiche, biologiche, biochimiche o arma elettromagnetica
- ⊗ i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga di sostanze pericolose o contaminanti o inquinanti
- ⊗ i danni materiali e diretti al Sistema informatico, da qualunque causa determinati, che comportino l'impossibilità all'accensione dell'hardware
- ⊗ i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento del Sistema informatico, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare
- ⊗ i danni dovuti a utilizzo di software illegale o privo di licenza
- ⊗ i danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione del Sistema informatico, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo
- ⊗ i danni dovuti a un errore di codifica o sviluppo del Sistema informatico
- ⊗ multe o sanzioni di qualsiasi natura a carico degli assicurati
- ⊗ l'ammontare di eventuali riscatti pagati per far cessare un'Estorsione cyber e qualunque altro costo connesso all'Estorsione cyber
- ⊗ i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo
- ⊗ i danni che derivano da violazione di leggi da parte degli assicurati
- ⊗ i danni che derivano da Furto, violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali
- ⊗ i danni che derivano da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di terzi, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo degli assicurati
- ⊗ che derivano da mancata modifica, a seguito di avvertimento da parte dell'istituto di credito, delle credenziali di accesso al Conto corrente on-line
- ⊗ che sono conseguenza di una divulgazione illecita di Dati dal Sistema informatico dell'istituto di credito nel quale è aperto il Conto corrente on-line

IN CASO DI SINISTRO

Come si denuncia il sinistro?

Entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o in concreto la possibilità, **deve denunciare** il sinistro con una di queste modalità:

-  accedendo alla sua area riservata sul sito www.poste-assicura.it.
Le ricordiamo che, se non lo ha già fatto, inserendo in area riservata il suo numero di cellulare, potrà ricevere anche per sms gli aggiornamenti sulla lavorazione della sua pratica di sinistro.
-  chiamando il **numero verde 800.13.18.11** (dall'estero +39 02 824.43.210) dal lunedì al venerdì – dalle 09.00 alle 17.00 – specificando che intende denunciare un sinistro.

Nel corso della telefonata le sarà richiesto:

- Nome e Cognome dell'assicurato
- Numero di polizza
- Data e luogo accadimento sinistro
- Descrizione evento.



Nei casi di *Home Banking – Sottrazione illecita di fondi, Acquisti on line, Cyber bullismo – Cyber stalking – Diffamazione, Furto dell'Identità digitale*, **l'assicurato deve** fare denuncia alle forze dell'ordine entro 72 ore da quando ne è venuto a conoscenza.

Poste Assicura può richiedere documenti specifici su come è avvenuto e/o sulla relazione dell'assicurato riguardo alle persone e i beni coinvolti.

Non rispettare l'obbligo della denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo: totale in caso di dolo, parziale in caso di colpa grave (art. 1915 del Codice civile).

Poste Assicura non paga l'indennizzo se l'assicurato ha agito in accordo con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.

